SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 10 agosto 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Permosello Chiovenda e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Premosello Chiovenda (Verbano Cusio Ossola);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 10 maggio 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Premosello Chiovenda (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Rosario Pasquariello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Premosello Chiovenda (Verbano Cusio Ossola) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Piera Magistris.

Il citato amministratore, in data 10 maggio 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Verbano Cusio Ossola ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 21412 del 31 maggio 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Premosello Chiovenda (Verbano Cusio Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Rosario Pasquariello.

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: MARONI

10A09629

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Montebelluna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio comunale di Montebelluna (Treviso) ed il sindaco nella persona della sig.ra Laura Puppato;

Vista la deliberazione n. 49 del 14 giugno 2010, con il quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della sig.ra Laura Puppato dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montebelluna (Treviso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montebelluna (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Laura Puppato.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, la sig.ra Laura Puppato è stata eletta alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 49 del 14 giugno 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montebelluna (Treviso).

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: MARONI

10A09630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Cicagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il del consiglio comunale di Cicagna (Genova) ed il sindaco nella persona del sig. Marco Limoncini;

Vista la deliberazione n. 19 del 7 giugno 2010, con il quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Marco Limoncini dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cicagna (Genova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cicagna (Genova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Limoncini.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il sig. Marco Limoncini è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 19 del 7 giugno 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S. V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cicagna (Genova).

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: MARONI

10A09631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Girifalco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Girifalco (Catanzaro);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Costanza Pino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 22 giugno 2010.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atto unico autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 0043930 class. 19.02 del 23 giugno 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Costanza Pino.

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: MARONI

10A09632

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Pasquale De Lucia;

Vista la deliberazione n. 11 del 21 giugno 2010, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del sig. Pasquale De Lucia dalla carica di sindaco, a seguito dell'avvenuta elezione del predetto amministratore alla carica di consigliere regionale;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pasquale De Lucia.

In occasione delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, il sig. Pasquale De Lucia è stato eletto alla carica di consigliere regionale.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 11 del 21 giugno 2010, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta).

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: MARONI

10A09633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Locorotondo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Locorotondo (Bari);

Considerato altresì che, in data 23 giugno 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Locorotondo (Bari) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Locorotondo (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giorgio Petrelli.

Il citato amministratore, in data 23 giugno 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Locorotondo (Bari).

Roma, 8 luglio 2010

Il Ministro: MARONI

10A09634

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2010.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di pericolo in atto nell'area archeologica di Roma e provincia. (Ordinanza n. 3890).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010, recante la revoca dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta nei mesi di novembre e dicembre 2008;

Considerato che in relazione al contesto di criticità conseguente agli eccezionali eventi meteorologici dei mesi di novembre e dicembre 2008 sono cessate le condizioni richieste dall'ordinamento giuridico vigente per il mantenimento dello stato di emergenza anche con riferimento al territorio della regione Lazio;

Considerato, tuttavia, che limitatamente alle aree archeologiche di Roma e provincia permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuità amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed agli enti territorialmente competenti dei beni, delle attrezzature, unitamente alla documentazione tecnico-scientifica, contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225/1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto nei sopra citati territori;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'architetto Roberto Cecchi è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 luglio 2011, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747 del 12 marzo 2009, e successive modifiche ed integrazioni.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni e delle attrezzature, unitamente alla documentazione tecnico-scientifica, contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Il Commissario delegato per le finalità di cui al comma 1 si avvale dei soggetti attuatori nonché della Commissione generale d'indirizzo e coordinamento di cui rispettivamente all'art. 1, commi 4 ed 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle Amministrazioni dello Stato, all'Amministrazione regionale e gli Enti locali interessati, nonché dei beni e dei servizi messi a disposizione dai medesimi.

5. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, delle unità di personale già operanti ai sensi del comma 9 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'esperto di cui al comma 11 del medesimo articolo.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse di destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna.

2. Il Commissario delegato continua altresì ad utilizzare la contabilità speciale già aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3747/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A09773

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 luglio 2010.

Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;

Visto l'art. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inerente alle attribuzioni del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto l'art. 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la titolarità delle politiche di protezione civile ed il coordinamento delle Amministrazioni pubbliche preposte al Servizio nazionale della protezione civile;

Ravvisata la necessità, avuto riguardo alle deliberazioni di stato di emergenza e di grande evento disposte ai sensi degli articoli 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ed ai sensi degli articoli 5 e 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, di dispiegare la potestà d'indirizzo politico e di coordinamento al fine di assicurare che le politiche di protezione

civile possano risultare più efficaci, anche tenuto conto dell'evoluzione dell'assetto delle competenze degli Enti coinvolti a vario titolo nel Servizio nazionale di protezione civile;

Preso atto delle molteplici misure già assunte per contenere la durata delle situazioni di emergenza, per assicurare il maggiore rispetto dell'ordinamento giuridico comunitario, per imprimere ogni possibile accelerazione agli interventi emergenziali, anche mediante iniziative di monitoraggio, d'impulso e sollecitatorie avviate nei confronti dei contesti emergenziali assai risalenti nel tempo;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2004, volta ad imprimere ogni possibile accelerazione agli interventi di protezione civile;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Considerato che la vigente normativa di protezione civile è caratterizzata dalla multidisciplinarietà dei campi di intervento e che l'applicazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, ha conosciuto una evoluzione condizionata dalle fattispecie concrete affrontate non solo riguardo ad eventi propriamente calamitosi di cui all'art. 2 della legge n. 225 del 1992, ma anche in considerazione dei «grandi eventi» di cui agli articoli 5 e 5-*bis*, comma 5 del richiamato decreto-legge;

Ritenuto quindi, che occorre fornire indirizzi per una coerente ed efficace applicazione della normativa citata;

Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

La prassi che si è affermata negli ultimi anni nell'attuazione della legge n. 225 del 1992 ha reso necessaria l'applicazione della normativa emergenziale a contesti che, pur non essendo propriamente ascrivibili a fenomeni calamitosi, spesso improvvisi ed imprevedibili anche in relazione alle conseguenze che ne possono derivare, si connotano pur tuttavia per un elevato grado di offensività degli interessi primari della collettività, previsti dal combinato disposto degli articoli 1 della legge n. 225 del 1992 e 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Si tratta cioè di situazioni nelle quali l'inadeguatezza degli enti ordinariamente competenti a superare il contesto problematico che si manifesta è suscettibile di provocarne un aggravamento per impedire il quale si rende perciò improcrastinabile l'intervento dello Stato in via sussidiaria.

Pur nell'assetto normativo vigente è tuttavia necessario definire indirizzi per il ricorso alle procedure di cui alla legge n. 225 del 1992, in modo tale da limitarne l'impiego alle ipotesi strettamente necessarie.

Queste implicano l'emersione nel livello di attenzione nazionale di problematiche inizialmente radicate a livello locale che, per la loro dinamica, non possono essere adeguatamente fronteggiate nell'ambito delle attribuzioni assegnate agli enti competenti in via ordinaria

Occorre inoltre accertare l'impossibilità di pervenire al superamento del contesto di criticità con i tempi imposti dalle procedure ordinarie.

Analogamente la durata degli stati di emergenza dovrà, perciò, essere definita in stretta correlazione con i tempi necessari per la realizzazione degli interventi occorrenti.

Deve poi apparire necessaria la riconduzione ad un unico centro di responsabilità, di coordinamento dell'insieme delle competenze istituzionali nella risoluzione del contesto di criticità anche tenuto conto dei principi sanciti dalla Corte costituzionale con sentenze 26 giugno 2007, n. 237 e 17 giugno 2010, n. 215, che ammettono la possibilità di ricondurre ad unità le competenze amministrative coinvolte laddove siano ravvisabili esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione derivanti dalla sussistenza di un interesse nazionale.

Applicando i principi enunciati dovrà procedersi ad una progressiva riduzione degli stati di emergenza dichiarati sul territorio nazionale, anche mediante la revoca di quelli nei quali risulta realizzata la maggior parte degli interventi ovvero, per il tempo trascorso, non appaia più attuale l'insieme delle soluzioni in origine ipotizzate.

Si deve, inoltre, limitare al massimo lo strumento della proroga degli stati di emergenza, consentendone la concessione, nell'ovvia considerazione della dimensione del contesto emergenziale, unicamente nei casi in cui la stessa si giustifichi in relazione a circostanze oggettive che abbiano impedito il pieno dispiegamento dell'attività commissariale o che ne rendano del tutto necessaria la prosecuzione.

Per quanto invece riguarda i «grandi eventi» da cui possa derivare grave rischio per i valori primari sopra indicati di cui all'art. 5 del citato decreto-legge o per i quali non si rende necessaria la dichiarazione dello stato d'emergenza a mente dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 343 del 2001, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

È dunque alla luce della richiamate disposizioni che occorre pervenire ad una tipizzazione delle situazioni e dei presupposti necessari per procedere alla relativa dichiarazione.

In tale contesto appare, allora, necessario individuare i presupposti che, almeno in linea di principio generale, devono sussistere per consentire il ricorso agli strumenti previsti dal citato decreto-legge n. 343 del 2001.

Un grande evento, quale situazione straordinaria avente potenzialità atte a generare stravolgimenti nell'ordinario sistema sociale, può costituire la causa dell'accentuazione dei rischi. Tali rischi pur essendo prevedibili e prevenibili solo parzialmente, devono attenere alla compromissione dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente.

Al fine di assicurare condizioni di adeguata tutela della pubblica e privata incolumità, tali rischi debbono comunque essere oggetto di specifica ed adeguata pianificazione per la gestione delle situazioni di crisi ipotizzabili.

Nell'indicata prospettiva, risulta utile prendere le mosse dalla considerazione che gli stati di emergenza nazionale di protezione civile ed i «grandi eventi», pur se aventi ad oggetto situazioni fattuali oggettivamente diverse e non riconducibili tipologicamente l'una all'altra, trovano tuttavia un denominatore comune nell'accertata esigenza di porre mano a strategie di intervento finalizzate al conseguimento, mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari, di obiettivi di preminente interesse pubblico non altrimenti raggiungibili, sulla base degli ordinari assetti normativi e procedurali, entro i ristretti orizzonti temporali imposti da circostanze esterne.

Le esigenze di intervento nell'ambito dei «grandi eventi» possono prodursi dalla coesistenza di ambiti settoriali assai disparati e mutevoli, in relazione al contesto territoriale di riferimento.

Tali ambiti possono ravvisarsi, tra l'altro, nell'esigenza di assicurare il coordinamento unitario di interventi in vasti e complessi settori di riferimento dell'azione pubblica.

Pertanto, con la presente direttiva si indicano i criteri di riferimento cui ci si dovrà attenere per consentire al Dipartimento della protezione civile, con il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate o competenti ivi comprese quelle regionali e locali, secondo i rispettivi ordinamenti, di elaborare le analisi e le proposte ritenute necessarie.

L'attività in questione, atta a consentire al Consiglio dei Ministri una più approfondita conoscenza del contesto di riferimento, sarà volta in via preliminare a verificare se la preparazione e lo svolgimento dell'evento proposto possa incontrare elementi rilevanti di criticità organizzativa.

Le proposte del Dipartimento della protezione civile dovranno tenere conto dei seguenti parametri:

1) complessità organizzativa dell'evento tenuto conto della rilevanza e della sua dimensione nazionale o internazionale, delle autorità partecipanti, dell'impatto sull'economia e sullo sviluppo, anche infrastrutturale dell'area interessata, della prevedibile elevata affluenza di pubblico e di operatori economici, del rischio di compromissione per l'ambiente ed il patrimonio culturale del Paese;

2) esigenza di provvedimenti e piani organizzativi straordinari per garantire la sicurezza, anche in considerazione dell'impiego eccezionale e coordinato di uomini e mezzi, della necessità di adottare misure eccezionali per l'accesso ai luoghi interessati dall'evento e di salvaguardare lo svolgimento delle attività economiche e dei servizi pubblici;

3) necessità di adottare misure straordinarie per l'uso del territorio, la mobilità, la viabilità ed i trasporti;

4) definizione ed esecuzione, anche con procedure semplificate, di piani sanitari di natura eccezionale, finalizzati a garantire il pronto intervento anche attraverso l'utilizzo straordinario di personale, mezzi e strutture;

5) adozione di misure, volte ad evitare che dalla celebrazione dell'evento possano derivare conseguenze negative a carico del territorio.

Il Dipartimento della Protezione civile, nell'attenersi alle indicazioni fornite con la presente direttiva per lo svolgimento delle attività propedeutiche concernenti ogni richiesta o proposta di dichiarazione di «grande evento», ne rassegnerà di volta in volta le risultanze conclusive ai fini delle determinazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, 27 luglio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A09772

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 6 luglio 2010.

Modifica dei PP.DG 10 dicembre 2009, 6 aprile 2010 e 20 aprile 2010 di iscrizione nel Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di Conciliazione, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, denominato «Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Arezzo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il Direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Visti i PP.DG 10 dicembre 2009, 6 aprile 2010 e 20 aprile 2010 con i quali l'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo, con sede legale in Arezzo, Viale Giotto n. 4, C.F.80001990516 e P.IVA 00855110516, denominato «Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Arezzo», è stato iscritto al n. 58 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Viste le istanze del 23 marzo 2010 prot. m. dg DAG 19 aprile 2010, n. 55235.E e 27 maggio 2010 prot. m. dg DAG 7 giugno 2010, n. 80011.E con le quali il dott. Tricca Giovanni, nato a San Sepolcro (Arezzo) il 4 maggio 1948, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Arezzo, ha chiesto:

la cancellazione di due unità nell'elenco dei soggetti dedicati a compiti di segreteria nelle persone di: dott. Falini Rolando, nato ad Arezzo il 23 maggio 1970 e avv. Randellini Marco, nato ad Arezzo il 16 ottobre 1968;

l'inserimento di una unità nell'elenco dei soggetti dedicati a compiti di segreteria nella persona della dott.ssa Bietolini Isabella, nata a Cortona il 9 febbraio 1955;

l'inserimento di quarantaquattro ulteriori unità nell'elenco dei conciliatori (3 in via esclusiva e 41 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1 lettera *e)* del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione:

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato D.M. n. 222/2004 per i conciliatori:

In via esclusiva:

rag. Gigli Carla, nata a Anghiari (Arezzo) l'11 gennaio 1960,

rag. More' Sandro, nato a Roma il 28 aprile 1970,

rag. Stella Luca, nato a Corzoneso (Svizzera) il 26 dicembre 1957,

In via non esclusiva:

avv. Baldassarri Federica, nata a Arezzo il 28 marzo 1967,

dott. Baldi Matteo, nato a Pisa il 27 giugno 1975,

dott. Bianchi Massimo, nato a Arezzo il 28 luglio 1974,

avv. Bigoni Andrea, nato a Bibbiena (Arezzo) il 30 giugno 1974,

dott. Biondini Maria Cristina, nata a Arezzo il 6 settembre 1964,

dott. Boldrini Daniela, nata a Chitignano (Arezzo) il 6 ottobre 1969,

dott. Bonafede Francesco, nato a Arezzo il 15 ottobre 1980,

avv. Bottoni Ilaria, nata a Anghiari (Arezzo) il 12 novembre 1974,

avv. Brilli Fiammetta, nata a Arezzo il 5 ottobre 1965,

dott. Burgio Angela, nata a Palermo il 22 marzo 1974,

dott. Carboni Barbara, nata a Arezzo il 3 gennaio 1969,

dott. Casimirri Tania, nata a Arezzo il 17 marzo 1974,

dott. Cerofolini Franca, nata a Ortignano Raggiolo (Arezzo) il 24 maggio 1962,

dott. Cerofolini Maurizio, nato a Arezzo il 30 aprile 1961,

avv. Chiuchini Giacomo, nato a Arezzo il 25 marzo 1979,

avv. Converso Domenico, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 1° novembre 1985,

avv. D'Ettoris Viviana Esmeralda, nata a Crotone il 25 agosto 1979,

dott. Falomi Simone, nato a Arezzo il 23 settembre 1970,

dott. Fiorentini Andrea, nato a Arezzo il 26 luglio 1975,

dott. Focardi Federico, nato a Bibbiena (Arezzo) il 22 settembre 1973,

dott. Grazzini Giovanni, nato a Parma il 17 novembre 1961,

avv. Leucalitti Paolo, nato a Anghiari (Arezzo) il 30 marzo 1950,

dott. Maggionami Sara, nata a Perugia il 10 maggio 1980,

dott. Mangano Niki, nato a Arezzo il 5 agosto 1975,

avv. Mazzi Massimo, nato a Poppi (Arezzo) il 7 marzo 1969,

avv. Micheli Marika, nata a Arezzo il 23 settembre 1969,

avv. Pacciaroni Barbara, nata a Narni (Terni) il 29 giugno 1975,

dott. Parati Stefano, nato a Arezzo il 5 luglio 1968,

dott. Peruzzi Silvia, nata a Arezzo il 4 dicembre 1971,

dott. Purgatorio Gianluigi , nato a Arezzo il 28 febbraio 1975,

avv. Romei Caterina, nata a Arezzo il 13 settembre 1969,

avv. Salmi Tommaso, nato a Montevarchi (Arezzo) il 4 maggio 1977,

avv. Scali Giuseppina, nata a Catanzaro il 2 dicembre 1969,

avv. Scandurra Salvatore Riccardo, nato a Catania il 25 luglio 1972,

dott. Sennati Alessandra, nata a Sommariva del Bosco (Cuneo) il 31 luglio 1965,

dott. Spertilli Raffaelli Andrea, nato a Arezzo l'11 luglio 1971,

avv. Sposato Rossella, nata a Corigliano Calabro (Cosenza) il 25 febbraio 1975,

dott. Tanganelli Letizia, nata a Arezzo il 12 febbraio 1975,

avv. Troiani Lucia, nata a Arezzo l'11 dicembre 1968,

dott. Vezzosi Silvio, nato a Roma il 6 ottobre 1962,

dott. Vichi Fabio, nato a Arezzo il 19 settembre 1980,

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 5 per la persona con compiti di segreteria: dott.ssa Bietolini Isabella, nata a Cortona il 9 febbraio 1955;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 222/2004;

Dispone

la modifica dei PP.DG 10 dicembre 2009, 6 aprile 2010 e 20 aprile 2010 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo, con sede legale in Arezzo, Viale Giotto n. 4, C.F. 80001990516 e P.IVA 00855110516, denominato «Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Arezzo», limitatamente all'elenco dei conciliatori e all'elenco delle persone con compiti di segreteria.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di quarantaquattro ulteriori unità: (3 in via esclusiva) in via esclusiva rag. Gigli Carla, nata a Anghiari (Arezzo) l'11 gennaio 1960, rag. More' Sandro, nato a Roma il 28 aprile 1970 e rag. Stella Luca, nato a Corzoneso (Svizzera) il 26 dicembre 1957 (41 in via non esclusiva) avv. Baldassarri Federica, nata a Arezzo il 28 marzo 1967, dott. Baldi Matteo, nato a Pisa il 27 giugno 1975, dott. Bianchi Massimo, nato a Arezzo il 28 luglio 1974, avv. Bigoni Andrea, nato a Bibbiena (Arezzo) il 30 giugno 1974, dott. Biondini Maria Cristina, nata a Arezzo il 6 settembre 1964, dott. Boldrini Daniela, nata a Chitignano (Arezzo) il 6 ottobre 1969, dott. Bonafede Francesco, nato a Arezzo il 15 ottobre 1980, avv. Bottoni Ilaria, nata a Anghiari (Arezzo) il 12 novembre 1974, avv. Brilli Fiammetta, nata a Arezzo il 5 ottobre 1965, dott. Burgio Angela, nata a Palermo il 22 marzo 1974, dott. Carboni Barbara, nata a Arezzo il 3 gennaio 1969, dott. Casimirri Tania, nata a Arezzo il 17 marzo 1974, dott. Cerofolini Franca, nata a Ortignano Raggiolo (Arezzo) il 24 maggio 1962, dott. Cerofolini Maurizio, nato a Arezzo il 30 aprile 1961, avv. Chiuchini Giacomo, nato a Arezzo il 25 marzo 1979, avv. Converso Domenico, nato a Corigliano Calabro (Cosenza) il 1° novembre 1985, avv. D'Ettoris Viviana Esmeralda, nata a Crotone il 25 agosto 1979, dott. Falomi Simone, nato a Arezzo il 23 settembre 1970, dott. Fiorentini Andrea, nato a Arezzo il 26 luglio 1975, dott. Focardi Federico, nato a Bibbiena (Arezzo) il 22 settembre 1973, dott. Grazzini Giovanni, nato a Parma il 17 novembre 1961, avv. Leucalitti Paolo, nato a Anghiari (Arezzo) il 30 marzo 1950, dott. Maggionami Sara,nata a Perugia il 10 maggio 1980, dott. Mangano Niki, nato a Arezzo il 5 agosto 1975, avv. Mazzi Massimo, nato a Poppi (Arezzo) il 7 marzo 1969, avv. Micheli Marika, nata a Arezzo il 23 settembre 1969, avv. Pacciaroni Barbara, nata a Narni (Terni) il 29 giugno 1975, dott. Parati Stefano, nato a Arezzo il 5 luglio 1968, dott. Peruzzi Silvia, nata a Arezzo il 4 dicembre 1971, dott. Purgatorio Gianluigi , nato a Arezzo il 28 febbraio 1975, avv. Romei Caterina, nata a Arezzo il 13 settembre 1969, avv. Salmi Tommaso, nato a Montevarchi (Arezzo) il 4 maggio 1977, avv. Scali Giuseppina, nata a Catanzaro il 2 dicembre 1969, avv. Scandurra Salvatore Riccardo, nato a Catania il 25 luglio 1972, dott. Sennati Alessandra, nata a Sommariva del Bosco (Cuneo) il 31 luglio 1965, dott. Spertilli Raffaelli Andrea, nato a Arezzo l'11 luglio 1971, avv. Sposato Rossella, nata a Corigliano Calabro (Cosenza) il 25 febbraio 1975, dott. Tanganelli Letizia, nata a Arezzo il 12 febbraio 1975, avv. Troiani Lucia, nata a Arezzo l'11 dicembre 1968, dott. Vezzosi Silvio, nato a Roma il 6 ottobre 1962 e dott. Vichi Fabio, nato a Arezzo il 19 settembre 1980.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco delle persone con compiti di segreteria deve intendersi ridotto di due unità: dott. Falini Rolando, nato ad Arezzo il 23 maggio 1970 e avv. Randellini Marco, nato ad Arezzo il 16 ottobre 1968 e ampliato di una unità: dott.ssa Bietolini Isabella, nata a Cortona il 9 febbraio 1955.

Resta ferma l'iscrizione al n. 58 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del D.M. n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09646

PROVVEDIMENTO 7 luglio 2010.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «IS.IN.TEG. S.r.l.» - Istituto per la informazione tecnica, economica e giuridica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il Direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 27 aprile 2010 prot m. dg DAG 27 aprile 2010 n. 59972.E con la quale il dott. Puoti Enrico, nato a Roma il 15 dicembre 1970, in qualità di legale rappresentante della società «IS.IN.TEG. Srl - Istituto per l'informazione tecnica, economica e giuridica», con sede legale in Roma, via Giovanni Antonio Plana n. 4, C.F. e P.IVA 06133971009, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della società tra i soggetti e gli Enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante della società «IS.IN.TEG. Srl - Istituto per l'informazione tecnica, economica e giuridica» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in: Roma, via Panama n. 68;

che i formatori nelle persone di:

prof. Picciaredda Franco, nato a Roma il 12 luglio 1947,

prof. Puoti Giovanni, nato a Roma il 20 luglio 1944,

prof. Selicato Pietro, nato a Roma il 4 settembre 1955,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del D.M. n. 222/2004,

Dispone

l'accreditamento della società «IS.IN.TEG. Srl - Istituto per l'informazione tecnica, economica e giuridica», con sede legale in Roma, via Giovanni Antonio Plana n. 4, C.F. e P.IVA 06133971009, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10 comma 5 del D.M. 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 7 luglio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A09647

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2010.

Monitoraggio e certificazione del patto di stabilità interno per il 2010 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e prospetti di rilevazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 77-*ter*, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, in cui è previsto che per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza, sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto l'art. 77-*ter*, comma 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 12 dello stesso art. 77-*ter*;

Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2010 sono state fissate per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 77-*ter*, comma 6, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto il comma 5-*bis* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112/2008, introdotto dall'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che prevede che a decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome;

Visto l'art. 7-*ter*, comma 18, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede per gli anni 2009 e 2010 l'esclusione dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle maggiori spese correnti, come definite al successivo comma 19 del citato art. 7-*ter*, realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi prioritari «Adattabilità» e «Occupabilità» conseguenti all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009;

Visto l'art. 7-*quater*, comma 15, del decreto-legge n. 5 del 2009, che prevede che, a decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera *o)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010 delle spese sostenute dalla regione Abruzzo per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici;

Visto l'art. 9-*bis*, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che esclude dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali;

Visto l'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede che la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo;

Visto l'art. 4, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede l'applicazione, anche per il 2010, dell'art. 7-*quater*, comma 3, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, concernente la rideterminazione dell'obiettivo programmatico delle regioni per un ammontare pari all'entità dei pagamenti

che le regioni autorizzano ad escludere dal saldo finanziario degli enti locali ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere *a)* e *b)* del citato art. 7-*quater*;

Visto il comma 5-*quater* dell'art. 77-*ter* del citato decreto-legge n. 112 del 2008, introdotto dall'art. 4, comma 4-*octies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, che prevede che le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente;

Considerato che il citato comma 5-*quater* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 77-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, delle regioni che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente;

Ravvisata l'opportunità di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-*ter*, commi 12 e 13, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, all'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al prospetto e alle modalità per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilità interno per l'anno 2010 e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per lo stesso anno, delle regioni che non si avvalgono della facoltà prevista dal citato comma 5-*quater* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112 del 2008 di rideterminare il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente;

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge del 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, che prevede, per le regioni, che le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del 6° censimento generale dell'agricoltura siano escluse dal patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, nella seduta dell'8 luglio 2010, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Le regioni che non si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5-*quater* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni relative all'anno 2010 di cui all'art. 77-*ter*, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. La regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano forniscono le informazioni relative all'anno 2010 necessarie al monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno con le modalità e i prospetti definiti nell'accordo previsto dall'art. 77-*ter*, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133. I prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it

2. Le regioni che non si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5-*quater* dell'art. 77-*ter* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGEPA - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2010, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato B al presente decreto.

La regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano trasmettono la certificazione secondo il prospetto e le modalità definite nell'accordo previsto dall'art. 77-*ter*, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2010

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO A

MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il presente Allegato al Decreto si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del patto di stabilità interno nonché sulle sue regole per il 2010 applicabili alle Regioni che non si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5-quater dell'articolo 77-ter del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 4, comma 4-octies, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di rideterminare l'obiettivo programmatico di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente.

A. ISTRUZIONI GENERALI

A.1. ***Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.***

I prospetti da compilare, per ciascuna tipologia di Ente, sono rispettivamente i seguenti:

- per le Regioni a Statuto speciale, esclusa la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1/10/CS (per la gestione di cassa) e n. 1/10/CP (per la gestione di competenza);
- per le Regioni a Statuto ordinario, i modelli n. 2/10/CS (per la gestione di cassa) e n. 2/10/CP (per la gestione di competenza);
- per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il modello n. 3/10/Saldo (definito nell'accordo predisposto ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133).

Le risultanze del patto di stabilità interno, relative ai suddetti modelli, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi.

Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf

Per le Regioni a statuto speciale, ad esclusione della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i suddetti obiettivi devono essere indicati dagli enti stessi nell'apposito campo concernente l'obiettivo programmatico determinato in sede di accordo (OR SF 10 nei modelli CP riguardanti i dati di competenza e OP SF 10 nei modelli CS riguardanti i dati di cassa) sin dal primo trimestre di rilevazione, secondo quanto concordato con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ex articolo 77-ter, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008.

Per le Regioni a statuto ordinario, gli obiettivi programmatici annuali per l'anno 2010, in termini di cassa e competenza, sono inseriti dall'applicazione WEB nell'apposito campo concernente l'obiettivo programmatico annuale spese finali (OR SF 10 nei modelli CP riguardanti i dati di competenza e OP SF 10 nei modelli CS riguardanti i dati di cassa) sin dal primo trimestre di rilevazione, secondo la seguente formula:

Obiettivo programmatico 2010 = Obiettivo programmatico 2009 + 1,0 %.

A.2. ***Specifiche sui prospetti del monitoraggio.***

- ***Cumulabilità*** **-** I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun trimestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2010; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 settembre 2010, ecc.).

  Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente sia per la gestione di cassa che per quella di competenza. Per quest'ultima, però, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle

scadenze infrannuali), non è previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (*warning*), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.

- ***Dati dell'esercizio precedente*** - Per quanto riguarda i dati relativi ai trimestri dell'anno 2009, il sistema web riporta automaticamente, sia per la gestione di cassa che per quella di competenza, i dati inseriti dall'ente nella rilevazione del patto di stabilità del precedente anno 2009. L'eventuale variazione dei dati 2009 deve essere effettuata nei corrispondenti prospetti del monitoraggio relativo al patto di stabilità dell'anno 2009.

- ***Variazioni*** – In caso di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.

- ***Dati provvisori*** - Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul patto dovrebbe, in linea di principio, contenere dati definitivi (in particolar modo con riferimento alla gestione di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena siano disponibili i dati definitivi.

- ***Rispetto del Patto*** – Il rispetto del patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2010 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema *web* è predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno del proprio obiettivo programmatico da parte dell'ente.

Circa la valenza da dare al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il patto 2010, è stabilito, così come per il patto 2009, che se tale differenza risulta:

- ***negativa o pari a 0*****,** il patto di stabilità per l'anno 2010 **è stato rispettato;**
- ***positiva*****,** il patto di stabilità interno 2010 **non è stato rispettato.**

A.3. ***Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di utenze già in uso***

Gli accreditamenti sinora effettuati per le utenze dell'applicazione web, messa a punto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del patto di stabilità interno negli anni scorsi rimangono validi sino a quando l'Amministrazione non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.

In questo caso, è necessario che la Regione effettui una esplicita richiesta, tramite lettera, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA – via XX Settembre 97 - 00187 Roma.

La richiesta deve contenere necessariamente le seguenti informazioni:

a. nome e cognome delle persone da abilitare alla trasmissione dei dati;

b. codice fiscale;

c. ente di appartenenza;

d. recapito di posta elettronica e telefonico.

Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze.

A.4. ***Requisiti informatici per l'applicazione web: patto di stabilità interno***

Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:

- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
- supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it), sotto la dicitura "*Regole per il sito*".

A.5. ***Altri riferimenti e richieste di supporto***

In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno, in quanto compatibili, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono far riferimento alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze predisposta per gli enti locali e visionabile sul sito:

www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2010/Circolare-del-30-marzo-2010-n-15.htm_asc1.pdf

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- **assistenza.cp@tesoro.it** per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle 8.00 alle 18.00, con l'interruzione di un'ora tra 13.00 e le 14.00;
- **pattostab@tesoro.it** per i quesiti di natura amministrativa e/o normativa;
- **drgs.igop.ufficio14@tesoro.it** per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilità interno.

A.6. ***Indicazioni operative inerenti il primo invio di dati***

Ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 12, del decreto legge n.112 del 2008, il primo invio delle informazioni trimestrali da parte degli enti è previsto entro un mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2010).

L'approvazione del presente decreto - avvenendo in data successiva alla scadenza sopra descritta - determina che il primo invio di informazioni, inerenti sia alla gestione di cassa che alla gestione di competenza, avrà luogo entro un mese dalla pubblicazione del decreto.

Non sono tenuti alla compilazione dei modelli allegati gli enti che, ai sensi di quanto previsto dal comma 5-quater dell'articolo 77-ter del citato decreto legge n. 112 del 2008, introdotto dall'articolo 4, comma 4-octies, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi.

B ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

B.1. *Regioni a statuto speciale (escluse la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano) – Modelli N. 1/10/CS e N. 1/10/CP*

L'articolo 77-ter, comma 6, del decreto legge n. 112 del 2008 prevede che le Regioni a statuto speciale, concordino con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il livello di spese correnti e in conto capitale di competenza nonché il livello dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni valide per le Regioni a statuto ordinario.

Per compilare i modelli n. 1/10/CS e n. 1/10/CP si deve far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2009 e 2010.

Si fa presente che gli enti dovranno indicare, nei citati modelli di monitoraggio, già in occasione del primo inserimento dei dati, anche l'obiettivo programmatico annuale (sia per la gestione di cassa che di competenza) stabilito in sede di accordo, riferito a tutto il 2010. Tale obiettivo avrà esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2010, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.

B.2. *Regioni a statuto ordinario- Modelli N. 2/10/CS e N. 2/10/CP*

La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2010 per le Regioni a statuto ordinario ricalca sostanzialmente la struttura dei prospetti predisposti per l'anno passato, riproponendo la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Si precisa che il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Per compilare i modelli n. 2/10/CS e n. 2/10/CP si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2009 e 2010, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale. Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2010, in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 10 ("Risultato Trimestrale Spese Finali"), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2010, con gli obiettivi annuali in termini di cassa e di competenza. Più specificamente, al 31 dicembre 2010, il sistema acquisirà gli obiettivi sopra citati, determinati assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2009 + 1%).

B.3. Regione Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e Bolzano – Modelli N.3/10/Saldo

L'articolo 2, comma 107, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha previsto che la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministro dell'Economia e delle Finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo.

Il modello per il monitoraggio dei risultati del patto in termini di saldo è determinato in occasione dell'accordo definito ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

B.4. Dettaglio Obiettivo annuale attribuito agli enti locali - Modello N.4/10.

Il modello n. 4/10 mira ad evidenziare l'eventuale scelta della Regione o delle Province autonome di consentire agli enti locali che abbiano i requisiti di cui all'articolo 4, comma 4-sexies, del decreto legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, di escludere i pagamenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 7-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, attraverso un peggioramento del proprio obiettivo.
In particolare, nel predetto modello n. 4/10 occorre indicare, per ciascun ente locale beneficiario, il codice fiscale, la denominazione e la quota di obiettivo attribuita.
Il totale delle quote attribuite è, poi, riportato nel rigo QOSF10 dei modelli 1/10 CS , 2/10 CS. L'obiettivo programmatico del 2010 rideterminato in considerazione dell'entità complessiva degli importi autorizzati agli enti locali non è considerato ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici degli anni successivi.

B.5 Esclusione pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali

L'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali, disposta dall'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, deve intendersi riferita anche ai pagamenti effettuati a seguito della riassegnazione di residui perenti di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

C. PROSPETTO DELLA CERTIFICAZIONE

Sulla base delle informazioni inserite nel sistema web del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le Regioni e le Province autonome possono stampare il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze, compilato con tutti i dati numerici e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto.

Per stampare la suddetta certificazione predisposta in modo automatico è necessario accedere all'applicazione web del "Patto" e richiamare, dal menu a tendina, la funzione di "*Interrogazione modello*" relativa al IV trimestre 2010 che consentirà di visualizzare e controllare i dati relativi al proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilità delle informazioni acquisite dal sistema è possibile procedere alla predisposizione della certificazione cliccando sul pulsante "stampa certificato", che genererà un file in formato "pdf" pronto per la stampa del modulo da inviare in forma cartacea al Ministero dell'economia e delle finanze.

I dati inseriti per il monitoraggio possono essere rettificati entro il termine limite del 31 marzo 2011 avvalendosi dell'apposita funzione "*Variazione modello*" nella procedura del monitoraggio. Dopo il termine del 31 marzo 2011 potranno essere effettuate ulteriori rettifiche in considerazione dei risultati dei rendiconti approvati.

Non è possibile inviare altri prospetti di certificazione, se non quello prodotto dal sistema web.

Il prospetto che verrà prodotto direttamente dal sistema web ai fini della certificazione è quello contenuto nell'Allegato B per tutte le Regioni a statuto ordinario e speciale, escluse la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano che adottano il prospetto determinato in occasione degli accordi definiti ai sensi dell'articolo 77-ter, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Allegato A - Modello 1/10/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2010

(migliaia di euro)

SPESE FINALI			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il …….. trimestre 2009	**a tutto il …….. trimestre 2010**
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	S5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		**(1)**
	S6	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 9 bis, c. 5, L 102/2009)		
	S7	Spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 17, c.3, D.L. 135/2009)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S8	Spese per la sanità(art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S9	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S10	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	S11	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11)**			
R SF 10	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 10	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO**			**(2)**
QO SF 10	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art. 7-quater, c. 1, 2 e 3 della L 33/2009)**			
OR SF 10	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 10 - QO SF 10)**			
D S 10	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO ANNUALE RIDETERMINATO (R SF 10 - OR SF 10)**			**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra i pagamenti realizzati nel 2010 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionali) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi pagamenti previsti per l'esercizio 2008 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 febbraio 2009.**

(2) **Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2010) stabilito in sede di accordo. Gli enti che non hanno definito l'accordo determinano l'obiettivo secondo la seguente formula:**

Obiettivo programmatico 2010 = obiettivo programmatico 2009 + 1,0 %

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2010 è stato rispettato.
In caso di differenza positiva, il patto 2010 non è stato rispettato.**

Allegato A - Modello 1/10/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO SPECIALE

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2010

(migliaia di euro)

			Impegni	
			a tutto il …….. trimestre 2009	a tutto il …….. trimestre 2010
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	S5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		**(1)**
	S6	Spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 17, c.3, D.L. 135/2009)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S7	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S8	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S9	Spese non considerate in sede di accordo (art. 77 ter, c. 6, L. n. 133/2008)		
	S10	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10)**			
R SF 10	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OR SF 10	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI DETERMINATO IN SEDE DI ACCORDO**			**(2)**
D S 10	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO ANNUALE (R SF 10 - OR SF 10)**			**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra gli impegni realizzati nel 2010 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi impegni previsti per l'esercizio 2010 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 febbraio 2009.**

(2) **Indicare l'obiettivo programmatico annuale (al 31 dicembre 2010) stabilito in sede di accordo. Gli enti che non hanno definito l'accordo determinano l'obiettivo secondo la seguente formula:**

Obiettivo programmatico 2010 = obiettivo programmatico 2009 + 1,0 %

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2010 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2010 non è stato rispettato.

Allegato A - Modello 2/10/CS

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2010

(migliaia di euro)

			Pagamenti (competenza + residui)	
			a tutto il …….. trimestre 2009	**a tutto il …….. trimestre 2010**
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	S5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		**(1)**
	S6	Pagamenti in c/residui a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (art. 9 bis, c. 5, L 102/2009)		
	S7	Spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 17, c.3, D.L. 135/2009)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S8	Spese per la sanità		
	S9	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S10	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S11	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S8-S9-S10-S11)**			
R SF 10	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OP SF 10	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 77-ter, c. 3, L. n. 133/2008)**			**(2)**
QO SF 10	**QUOTA OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI (art. 7-quater, c. 1, 2 e 3 della L 33/2009)**			
OR SF 10	**OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI RIDETERMINATO (OP SF 10 - QO SF 10)**			
D S 10	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO RIDETERMINATO (R SF 10 - OR SF 10)**			**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra i pagamenti realizzati nel 2010 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi pagamenti previsti per l'esercizio 2008 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 febbraio 2009.**

(2) **L' obiettivo programmatico 2010 è calcolato in automatico dall'applicazione web "patto di stabilità", secondo la seguente formula: Obiettivo programmatico 2010 = obiettivo programmatico 2009 + 1,0 %**

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2010 è stato rispettato. In caso di differenza positiva, il patto 2010 non è stato rispettato.**

Allegato A - Modello 2/10/CP

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Legge n. 133/2008)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL PATTO PER L'ANNO 2010

(migliaia di euro)

			Impegni	
			a tutto il …….. trimestre 2009	a tutto il …….. trimestre 2010
SCor	TOTALE TITOLO 1°			
a detrarre:	S1	Spese per la sanità (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S2	Spese rinnovo contratto collettivo 2004-2007 settore trasporto pubblico locale		
	S3	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S4	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 7-quater, c. 15, L. n. 33/2009)		
	S5	Maggiori spese accordo ammortizzatori sociali - esclusa quota europea (art. 7-ter, c. 18 e 19, L. n. 33/2009)		**(1)**
	S6	Spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (art. 17, c.3, D.L. 135/2009)		
SCorN	**SPESE CORRENTI NETTE (SCor-S1-S2-S3-S4-S5-S6)**			
SCap	TOTALE TITOLO 2°			
a detrarre:	S7	Spese per la sanità		
	S8	Spese per concessione di crediti (art. 77 ter, c. 4, L. n. 133/2008)		
	S9	Spese correlate agli eventi sismici del mese di aprile 2009 (solo Regione Abruzzo)		
	S10	Spese correlate ai cofinanziamenti UE - escluse quote statali e regionali (art. 2, c. 42, L. n. 203/2008)		
SCapN	**SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE (SCap-S7-S8-S9-S10)**			
R SF 10	**RISULTATO TRIMESTRALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)**			
OR SF 10	**OBIETTIVO PROGRAMMATICO ANNUALE SPESE FINALI (art. 77-ter, c. 3, L. n. 133/2008)**			**(2)**
D S 10	**DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO ANNUALE (R SF 10 - OR SF 10)**			**(3)**

(1) **Indicare la differenza tra gli impegni realizzati nel 2010 con la quota di cofinanziamento nazionale (statale e regionale) e riconducibili alle finalità degli assi prioritari "adattabilità" e "Occupabilità"e gli analoghi impegni previsti per l'esercizio 2010 nella programmazione finanziaria del piano operativo regionale (POR) approvato dalla Commissione europea alla data del 26 febbraio 2009.**

(2) **L' obiettivo programmatico 2010 è calcolato in automatico dall'applicazione web "patto di stabilità", secondo la seguente formula:**
Obiettivo programmatico 2010 = obiettivo programmatico 2009 + 1,0 %

(3) **In caso di differenza negativa o pari a 0, il patto 2010 è stato rispettato.**
In caso di differenza positiva, il patto 2010 non è stato rispettato.

Modello 4/10

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2010 (Legge n. 133/2008)

DETTAGLIO OBIETTIVO ANNUALE ATTRIBUITO AGLI ENTI LOCALI

(DA INVIARE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA pattostab@tesoro.it)

REGIONE: *(migliaia di euro)*

Codice fiscale dell'ente locale	**Denominazione ente locale**	**Quota obiettivo attribuita all'ente locale**
TOTALE		

Allegato B

Patto di stabilità interno 2010 - Art. 77-ter, comma 13, del D.L. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2010

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2011

REGIONE ____________________

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2010;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2010 trasmesse da questo Ente al sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di euro

SPESE FINALI		Pagamenti 2010 (Competenza+Residui)	Impegni 2010
SCorN	SPESE CORRENTI NETTE		
SCapN	SPESE IN CONTO CAPITALE NETTE		
R SF 10	RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI (SCorN+SCapN)		
OR SF 10	OBIETTIVO ANNUALE SPESE FINALI		
D S 10	DIFFERENZA TRA RISULTATO ANNUALE SPESE FINALI E OBIETTIVO (R SF 10 - OR SF 10)		

Sulla base delle predette risultanze si certifica che :

☐ il patto di stabilità interno per l'anno 2010 è stato rispettato

☐ il patto di stabilità interno per l'anno 2010 non è stato rispettato

LUOGO E DATA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

10A09635

DECRETO 4 agosto 2010.

Chiusura delle lotterie ad estrazione istantanea La gallina dalle uova d'oro, Colpo vincente, Il Mercante in fiera, Spiaggia d'oro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'art. 11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003, con la quale l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale del 31 maggio 2010 che ha affidato al Consorzio Lotterie Nazionali la gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto l'atto di convenzione del 31 maggio 2010 che, in attuazione del decreto direttoriale in pari data, ha definito le regole per la realizzazione delle gestione transitoria delle lotterie ad estrazione istantanea ed è stato approvato con decreto direttoriale del 1° giugno 2010;

Visto il decreto direttoriale del 7 agosto 2006 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «La gallina dalle uova d'oro» (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15.9.2006);

Visto il decreto direttoriale del 16 gennaio 2008 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Colpo vincente» (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 2008);

Visto il decreto direttoriale del 10.3. 2008 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Il Mercante in Fiera» (*Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 4 aprile 2008);

Visto il decreto direttoriale dell' 11 giugno 2009 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Spiaggia d'oro» (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 23 giugno 2009);

Vista la proposta del concessionario Consorzio Lotterie Nazionali che, ha richiesto la cessazione delle succitate lotterie;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea:

La gallina dalle uova d'oro;

Colpo vincente;

Il Mercante in fiera;

Spiaggia d'oro.

Art. 2.

I possessori dei biglietti vincenti i premi fissati nei decreti di indizione di cui alle premesse, per ottenere il pagamento dovranno avanzare richiesta con le modalità indicate nei decreti di indizione medesimi e sul retro dei biglietti, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 agosto 2010

Il direttore generale: FERRARA

10A09948

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 maggio 2010.

Limite massimo del corrispettivo riconoscibile per le attività svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008 che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia e delle finanze sia stabilito il limite massimo del corrispettivo riconosciuto all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per l'attuazione di quanto previsto dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008;

Sentito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Limite massimo del corrispettivo riconoscibile per le attività svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

1. Gli oneri relativi alle attività svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ivi inclusa l'attività di gestione dei contratti di programma, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 gennaio 2008, sono posti a carico delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari in misura non superiore al 3,0% dell'ammontare di tali risorse.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2010

Il Ministro ad interim: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 239

10A09745

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, al sig. Sugar Sebastian, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. Sugar Sebastian, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gheorghe Marinescu» di Tirgu Mures nell'anno 2007 dal sig. Sugar Sebastian, nato a Tirgu Mures (Romania) il giorno 11 marzo 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

Il sig. Sugar Sebastian è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09637

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Feisi Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B* ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento eEuropeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Feisi Maria, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «Gorge Emil Palade» di Constanta nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Feisi Maria ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Stoica;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico «George Emil Palade» di Constanta nell'anno 2009 dalla sig.ra Stoica Maria, coniugata Feisi Maria, nata a Topraisar (Romania) il giorno 29/09/1963, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Feisi Maria è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09638

DECRETO 20 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Moisa Gabriela Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Moisa Gabriela Mihaela, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la sig.ra Moisa Gabriela Mihaela ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Ciocan;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate Si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato «Grigore Ghica Voda» di Iasi nell'anno 2008 dalla sig.ra Ciocan Gabriela Mihaela, coniugata Moisa Gabriela Mihaela nata a Negresti (Romania) il giorno 21 settembre 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Moisa Gabriela Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09645

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kaur Sarbjit, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kaur Sarbjit, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. l 15 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/24993 del 12 giugno 2008, con il quale è stato riconosciuto il titolo di «General Nursing and Midwifery», ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sig.ra Kaur si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sig.ra Kaur Sarbjit in data 1 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2002, presso la «Khalsa Rural Hospital» di Nangal Kalan (India) dalla Sig.ra Kaur Sarbjit, nata a Barwala (India) il giorno 10 aprile 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

2. La Sig.ra Kaur Sarbjit è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2009

Il direttore generale: LEONARDI

10A09735

DECRETO 26 luglio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Pazhuthal Paul Babitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la Sig.ra Pazhuthal Paul Babitha ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/8248 dell' 18 marzo 2008, con il quale è stato riconosciuto il titolo di infermiere, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la sig.ra Pazhuthal Paul Babitha si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Pazhuthal Paul Babitha in data 30 giugno 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante: «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2001, presso la «Sri Siddhartha School of Nursing» di Tumkur (India) alla Sig.ra Pazhuthal Paul Babitha, nata a Ramamangalam-Kerala (India) il giorno 27.04.1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La Sig.ra Pazhuthal Paul Babitha è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente com-

petente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09736

DECRETO 26 giugno 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Kudiyirippil Aji Stephen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kudiyirippil Aji Stephen ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/19512 del 12 maggio 2008, con il quale è stato riconosciuto il titolo di infermiere, ai sensi dell'art. 50, comma 8 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig. Kudiyirippil Aji Stephen si sia iscritto all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig. Kudiyirippil Aji Stephen in data 14 luglio 2010;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2005, presso la «Rajiv Gandhi School of Nursing » di Bellary (India) al Sig. Kudiyirippil Aji Stephen, nato a Bari-Rajasthan (India) il giorno 30 maggio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Il Sig. Kudiyirippil Aji Stephen è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A09737

DECRETO 29 luglio 2010.

Entrata in vigore delle monografie revisionate Eparina calcica ed Eparina sodica della Farmacopea Europea.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, concernente la revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 333, relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo alla Convenzione sull'elaborazione di una Farmacopea Europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni recante la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CPH (10)5 adottata in data 19 aprile 2010 dal Consiglio d'Europa European Committee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale è stata decisa l'entrata in vigore dal 1° agosto 2010 delle monografie Eparina calcica (332) ed Eparina sodica (333) della Farmacopea Europea - Allegato 1;

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalla richiamata risoluzione, come previsto citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ma che sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Visto il decreto 3 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2008, n. 304, recante «Avviso relativo all'approvazione della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana.».

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese delle monografie Eparina calcica (332) ed Eparina sodica (333) della Farmacopea Europea, elencati nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale, come facenti parte della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, dal 1° agosto 2010.

2. I testi nelle lingue inglese e francese delle monografie Eparina calcica (332) ed Eparina sodica (333) della Farmacopea Europea, richiamati al comma 1, non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2010

Il Ministro: FAZIO

ALLEGATO 1

MONOGRAFIE

Titoli in latino	No.	Titoli in inglese	Titoli in francese	Titoli in italiano
Heparinum calcicum	(0332)	Heparin calcium	Héparine calcique	Eparina calcica
Heparinum natricum	(0333)	Heparin sodium	Héparine sodique	Eparina sodica

10A09765

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 luglio 2010.

Autorizzazione al cambio di denominazione dell'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalisi della relazione» di Roma e ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Parma un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 gennaio 2001 con il quale l'Istituto «SIPRe - Società Italiana di Psicoanalisi della relazione» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nelle sedi di Roma e Milano;

Visto il decreto in data 14 novembre 2005 di trasferimento della sede di Milano;

Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di trasferimento della sede di Roma;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Parma - Strada Repubblica, 61, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998, nonché la rettifica della denominazione da: «SIPRe - Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione» a «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione»;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 27 novembre 2009;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell'8 giugno 2010, trasmessa con nota n. 245 del 14 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «SIPRe - Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione» abilitato con decreto in data 29 gennaio 2001 ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Roma e Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo Psicoanalisi della Relazione».

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, il predetto Istituto è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Parma - Strada Repubblica, 61, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Art. 3.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A09636

DECRETO 19 luglio 2010.

Autorizzazione all'Istituto Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo analitico transnazionale «Performat» di Navacchio di Cascina, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Catania un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007 con il quale l'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia a indirizzo analitico transazionale "Performat"» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Navacchio di Cascina (Pisa);

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Catania - Via Musumeci, 123, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa con nota n. 265 del 30 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di

specializzazione in psicoterapia a indirizzo analitico transazionale "Performat"» di Navacchio di Cascina (Pisa), è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Catania - Via Musumeci, 123, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 15 unità e, per l'intero corso, a 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2010

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A09642

DECRETO 20 luglio 2010.

Autorizzazione all'Istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea», a trasferire la sede principale di Napoli.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000 con il quale l'Istituto «S.I.F. – Società italiana di psicoterapia funzionale – Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea», è stato abilitato ad istituire e ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nelle sedi di Napoli e Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 27 aprile 2001, con il quale all'Istituto «S.I.F. – Società italiana di psicoterapia funzionale – Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» è stata confermata l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia nella sede di Firenze, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visti i decreti in data 17 marzo 2003 e 30 aprile 2003 di autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli;

Visto il decreto in data 8 novembre 2005 di abilitazione delle sedi periferiche di Catania, Padova e Roma;

Visto il decreto in data 24 gennaio 2006 di rettifica all'abilitazione della sede periferica di Padova;

Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 di autorizzazione al trasferimento della sede di Napoli;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di autorizzazione al trasferimento della sede di Firenze;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Napoli da Via Arco Mirelli, 36 a Via del Parco Comola Ricci, 37 - 39 - 41;

Visto il parere favorevole al trasferimento della sede principale espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa con nota n. 265 del 30 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «S.I.F. - Società italiana di psicoterapia funzionale - Scuola europea di formazione in psicoterapia funzionale corporea» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare nelle sedi di Napoli e Firenze un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede principale di Napoli da Via Arco Mirelli, 36 a Via del Parco Comola Ricci, 37 - 39 - 41.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il Capo del Dipartimento: MASIA

10A09639

DECRETO 20 luglio 2010.

Autorizzazione all'Istituto «IRIS - Insegnamento e ricerca individuo e sistemi», ad aumentare il numero degli allievi ammissibili nella sede principale di Milano.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 28 settembre 2007, con il quale l'Istituto «IRIS - Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede di Milano;

Visto il decreto in data 11 febbraio 2009 di autorizzazione al trasferimento della sede principale di Milano;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad aumentare nella sede principale di Milano il numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 14 a 20;

Visto il parere favorevole al riconoscimento della predetta sede periferica espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 16 aprile 2010;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 30 giugno 2010, trasmessa con nota n. 265 del 30 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «IRIS - Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi» abilitato con decreto in data 28 settembre 2007 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2010

Il capo del Dipartimento: MASIA

10A09641

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione, del trattamento di mobilità per gli ex dipendenti della società Mobildiscount S.r.l. (Decreto n. 53048).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Emilia-Romagna (16 aprile 2009), Toscana (16 aprile 2009), Lazio (16 aprile 2009), Campania (16 aprile 2009) e Abruzzo (17 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 dicembre 2009, relativo alla società Mobildiscount Srl per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata ai fini della concessione del trattamento di mobilità, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 11 unità lavorative, per il periodo dal 22 dicembre 2009 al 21 dicembre 2010;

Viste le note con le quali le Regioni Emilia-Romagna (23 dicembre 2009), Toscana (26 febbraio 2010), Lazio (12 gennaio 2010), Campania (7 gennaio 2010) e Abruzzo (5 febbraio 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla predetta società, in conformità con gli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visti gli elenchi, presentati dalla società Mobildiscount Srl, dei lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità in deroga, ai sensi della sopracitata normativa, dipendenti presso gli stabilimenti di Barberino di Mugello (Firenze), Pomezia (Roma), San Giovanni Teatino (Chieti) e Casoria (Napoli), per il periodo dal 22 gennaio 2010 al 21 dicembre 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è autorizzata, per il periodo dal 22 gennaio 2010 al 21 dicembre 2010, la concessione del trattamento di mobilità, come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2009, in favore di un numero massimo di 10 lavoratori ex dipendenti dalla società Mobildiscount Srl così suddivisi:

Barberino di Mugello (Firenze) - 2 lavoratori;

Pomezia (Roma) - 1 lavoratore;

San Giovanni Teatino (Chieti) - 4 lavoratori;

Casoria (Napoli) - 3 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 161.219,00.

Matricola INPS: 3017405431.

Art. 2.

Sulla base degli elenchi dei lavoratori beneficiari del trattamento di cui al precedente art. 1, presentati dalla società Mobildiscount Srl, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare l'effettivo diritto dei suddetti lavoratori a percepire l'erogazione del trattamento di mobilità.

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 161.219,00, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazio-

nale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A09643

DECRETO 12 luglio 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari dei predetti trattamenti. (Decreto n. 53046).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto *b)*, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorità per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 luglio 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 47633 del 15 ottobre 2009;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi governativi, del 16 aprile 2009, del 24 novembre 2009 e del 22 aprile 2009, con i quali sono stati assegnati i fondi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Campania e alla Regione Sicilia;

Vista la nota n. 6573 del 9 marzo 2010 con la quale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato alla Regione Sicilia e alla Regione Campania che, in applicazione dei sopracitati accordi, lo stanziamento dei fondi ai fini della concessione del trattamento di CIGS e di mobilità, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996, il cui onere complessivo pari a 1.836.112,73 euro, è da intendersi così imputato:

A. Totale fondi per CIGS: 915.416,79 euro (di cui 800.348,90 euro a carico del Fondo nazionale e 115.067,89 euro a carico del FSE-POR regionale);

B. Totale fondi per mobilità: 920.695,94 euro (di cui 819.695,60 euro a carico del Fondo nazionale e 101.000,34 euro a carico del FSE-POR regionale;

Ritenuta la necessità di autorizzare per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale, per l'anno 2010, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di

spesa di euro 915.416,79, di cui 800.348,90 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (intera contribuzione figurativa più il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore) e 115.067,89 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regionale.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, l'accesso al trattamento di mobilità in favore dei lavoratori già beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 920.695,94 di cui 819.695,60 a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione (intera contribuzione figurativa più il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore) e 101.000,34 quale contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro, di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR - Regionale.

Art. 3.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

Art. 4.

La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 è ridotta del 40%.

Art. 5.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.620.044,50, graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 6.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria l'I.N.P.S. - Istituto nazionale previdenza sociale - è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il Sottosegretario delegato
VIESPOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

10A09644

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 luglio 2010.

OCM Vino – Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi» – Campagne 2010-2011 e seguenti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato regolamento(CE) n. 491/2009, che, nel disporre l'abrogazione del regolamento (CE) n.479/2008, dispone che i riferimenti si intendono fatti al regolamento (CE) n.1234/2007 secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XXII dello stesso regolamento;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2009 recante «Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2009;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2009, prot. 1712, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al Programma nazionale di sostegno;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Ravvisata la necessità di rivedere le modalità di attuare la misura in questione per introdurre semplificazioni operative;

Vista l'intesa sancita, nella seduta del 8 luglio 2010, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Organismo pagatore: AGEA - Organismo pagatore;

Regioni: Regioni e Province autonome;

regolamento: il regolamento (CE) n. 1234/07 e successive modifiche;

regolamento attuativo: il regolamento CE n. 555/2008;

Programma nazionale di sostegno: l'insieme delle misure attivate dall'Italia comunicate a Bruxelles , ai sensi dell'art. 103-*duodecies* del regolamento (CE) n. 1234/07;

autorità competenti: il Ministero e le Regioni e Province autonome;

beneficiario: il soggetto che presenta il progetto e sottoscrive il relativo contratto;

attuatore: il soggetto delegato a realizzare il progetto;

soggetto pubblico: organismo pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico), con esclusione delle Amministrazioni rappresentative dello Stato Membro (Amministrazioni centrali dello Stato e Amministrazioni decentrate: Regioni, Province e Comuni);

produttore di vino: l'impresa, singola o associata, che trasforma uno o più prodotti a monte del vino e/o commercializza vino di propria produzione o di imprese ad essa associate o da essa controllate;

fondi quota nazionale: la quota di finanziamento gestita direttamente dal Ministero, pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati alla misura;

fondi quota regionale: la quota di finanziamento, pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati alla misura, gestita direttamente dalle Regioni.

Invito alla presentazione dei progetti: decreto dipartimentale che definisce, annualmente, le modalità operative e procedurali attuative del presente decreto.

Aiuto integrativo: quota integrativa di aiuti pubblici non comunitari.

Paesi Terzi: Paesi singoli o Aree come riportati nella tabella allegata all'invito alla presentazione dei progetti.

Art. 2.

Norme generali

1. Con il presente decreto sono emanate le disposizioni applicative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi», prevista all'art. 103-*septdecies* del regolamento.

2. Sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale i progetti che riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 Regioni.

3. I requisiti di rappresentatività delle produzioni sono determinati dalla media delle produzioni dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente ai sensi delle disposizioni applicative adottate in conformità dell'art.103-*septdecies* del regolamento.

4. I riferimenti alle produzioni dei soggetti beneficiari riguardano la media del totale delle dichiarazioni di produzione vini presentate, nel triennio precedente, in conformità alla normativa vigente.

5. I progetti presentati ai sensi del presente decreto sono finanziati con la quota nazionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario relativo alle campagne 2010/2011 e seguenti.

6. Le modalità operative e procedurali di attuazione del presente decreto sono emanate con l'invito alla presentazione dei progetti definito, in accordo con le Regioni ed AGEA, dal Ministero con proprio provvedimento emanato dal Dipartimento competente, tenuto conto dei termini e modalità fissati dalle disposizioni comunitarie.

7. Per i progetti a valere sui fondi quota regionale, le Regioni adottano proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti e li comunicano al Ministero e all'Organismo Pagatore AGEA.

8. Eventuali criteri selettivi diversi sono individuati dalle Regioni e Province autonome in base a parametri oggettivi e non discriminatori, e riguardano uno o più tra i seguenti aspetti: categoria di vino da promuovere; beneficiari eleggibili per la presentazione dei programmi; paesi di destinazione; soggetti attuatori; azioni ammissibili e durata dei programmi (annuale, biennale, triennale), nonché la griglia dei punteggi per la valutazione.

9. Le Regioni che non adottano le modalità attuative della misura con propri provvedimenti, si avvalgono delle disposizioni contenute nel presente decreto e nell'invito alla presentazione dei progetti.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono accedere ai fondi recati dalla misura i seguenti soggetti:

a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125-*sexdecies*, paragrafo 1, lettera *b)* e paragrafo 2, secondo comma;

c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;

d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;

e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati all'art. 5, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;

f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli.

g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;

2. Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni previste al successivo art. 7, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.

3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.

4. I beneficiari di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* nonché i produttori di vino di cui alla lettera *e)*, purché aggregati in forma associativa o in società consortile, del precedente comma 1 possono presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, purché le aziende compartecipanti siano diverse.

5. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b*), e *c)* che presentano progetti a valere sui fondi di quota nazionale devono rappresentare almeno il 5% della produzione nazionale di vino calcolata sulla base delle dichiarazioni di produzione degli ultimi 3 anni.

6. I soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, e *c)* che presentano progetti a valere sui fondi di quota regionale devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale.

7. I soggetti di cui alle lettere *d) e)* e *g)* possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 600.000 bottiglie ed abbiano, altresì, esportato almeno il 15% del totale prodotto. Le Regioni, se del caso, stabiliscono nei propri provvedimenti parametri diversi per l'imbottigliamento e/o per la quota di export che, comunque non può essere inferiore al 5%.

8. Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle Associazioni di cui alla lettera *g)*, partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario sia per i progetti a valere sui fondi quota nazionale che regionale.

Art. 4.

Soggetti attuatori

1. Il beneficiario che non realizza direttamente tutte o parte delle azioni inserite nel progetto, designa un soggetto attuatore, con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare, scelto tra i seguenti soggetti:

a) organizzazioni interprofessionali di cui all'art. 3, lett. *b)*;

b) consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente;

c) soggetti privati;

d) soggetti pubblici.

Art. 5.

Prodotti

1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato XI-*ter* del regolamento nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'art. 118-*septvicies* del regolamento. I progetti relativi ai vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.

2. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.

3. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.

4. Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini igt doc docg è indicata l'origine dei vini.

Art. 6.

Progetti multiregionali

1. Il Ministero «riserva» un terzo dei fondi della quota nazionale al finanziamento dei progetti che coinvolgano finanziariamente almeno 2 Regioni, dando priorità a quelli presentati da un maggior numero di Regioni e, subordinatamente, a quelli presentati dalle Regioni che abbiano un maggiore grado di rappresentatività con riferimento alla propria produzione rispetto a quella nazionale. Tale quota di accesso alla riserva è modificata dal Ministero, previa consultazione delle Regioni, senza adire la Conferenza Stato-Regioni.

2. I progetti multiregionali accedono alla riserva di cui al comma precedente nella misura massima pari al 50% del totale dei contributi regionali.

3. La domanda di accesso alla riserva è formulata al Ministero dalla Regione capofila, scelta dalle Regioni medesime, che raccoglie le valutazioni ed i pareri espressi in merito ai progetti presentati, in conformità a quanto stabilito al successivo art. 10.

Art. 7.

Azioni ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare, anche singolarmente, in uno o più Paesi terzi:

a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione;

b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei Paesi terzi;

d) altri strumenti di comunicazione (ad es.: siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi coinvolti da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti).

2. Nell'invito alla presentazione dei progetti sono dettagliate le singole sub azioni rientranti nelle lettere di cui al precedente comma nonché le modalità di esecuzione delle stesse.

3. Le azioni di cui al comma 1 riguardano anche i marchi commerciali. In tal caso, qualora si tratti di Associazioni temporanee di impresa di cui al precedente art. 3 comma *g)*, le azioni possono anche essere svolte dalle singole aziende dell'Ati, nel quadro di una coerente strategia complessiva, purché realizzate in uno stesso Paese terzo. Qualora si tratti di azioni programmate in un'unica città del Paese terzo, le stesse sono svolte in modo coordinato da tutte le aziende partecipanti al progetto.

4. Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni di cui al precedente comma 1, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dal beneficiario.

5. Le Regioni che adottano propri bandi individuano, tra quelle indicate all'articolo 103-*septdecies* del Regolamento CE 491/2009, le azioni ammissibili specificando anche i Paesi terzi ove le stesse sono realizzate.

6. Le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, è la medesima prevista dal reg. Ce n. 501/2008. Limitatamente alla campagna 2010/2011 le azioni sono effettuate entro il 30 agosto 2011.

7. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 15 dicembre.

8. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi ai quali è destinato.

Art. 8.

Contenuto del progetto

1. Il progetto contiene le seguenti informazioni:

a) il/i Paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà;

b) le attività che si intendono realizzare con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai Paesi terzi destinatari;

c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo;

d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente e il sito; in caso di azioni relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le Aziende, indicare i soggetti coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando come tale azione si inquadri nel piano strategico del progetto presentato e fornendo, altresì, elementi oggettivi che permetta di misurare l'efficacia di tale azione.

e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte, e descrizione dettagliata delle attività e servizi in relazione alla congruità del costo proposto, nonché la dichiarazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato;

f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;

g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;

h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera *g)*, prevedendo – per i progetti pluriennali – valutazioni intermedie annuali.

2. Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi, la rappresentatività in termini di produzione di vino, la percentuale di contributo richiesta. Il beneficiario dichiara, altresì, che non ha in corso di realizzazione altri progetti, riferiti al medesimo Paese.

3. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per

ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV dell'invito alla presentazione dei progetti. Nell'invito alla presentazione dei progetti, a decorrere dalla campagna 2011/2012, potrà essere individuato un logo/messaggio comune identificativo dei progetti presentati in attuazione della misura, fornendo altresì le modalità procedurali per l'utilizzo dello stesso.

4. Le autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel Regolamento, nel Regolamento attuativo, nel presente decreto e quelli individuati nell'invito alla presentazione dei progetti e, ai sensi dell'art. 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto approvato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.

5. Le modifiche apportate devono, ai sensi dell'art. 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, essere migliorative del progetto e non possono in nessun caso riguardare azioni di cui all'art. 103-*septdecies* del regolamento e/o Paesi non previsti nel progetto approvato.

6. Il beneficiario che intende apportare modifiche al progetto approvato motiva le stesse presentando apposita relazione compilando il modello allegato 10 all'invito alla presentazione dei progetti.

7. Qualora le modifiche richieste riguardino l'inserimento di azioni o Paesi non previsti nel progetto approvato, lo stesso dovrà essere nuovamente sottoposto alla valutazione del Comitato di cui al successivo art. 9.

Art. 9.

Comitati di valutazione

1. Sono istituiti, presso il Ministero e presso le Regioni e Province autonome, appositi Comitati di valutazione dei progetti presentati, per procedere alla selezione di apposita graduatoria con particolare riferimento a:

possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari;

ammissibilità delle azioni;

spesa ammissibile tenuto conto anche degli obiettivi posti.

2. Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta documentazione integrativa anche a dimostrazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato.

3. Qualora i Comitati, nelle loro valutazioni, ritengano non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso è escluso dal contributo comunitario.

4. Qualora sulla base delle valutazioni effettuate dai Comitati si attui una decurtazione di azioni non strategiche ovvero una decurtazione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non ne pregiudichi la validità strategica complessiva, i beneficiari possono richiedere una rimodulazione dello stesso in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria.

5. La rimodulazione di cui al precedente comma può riguardare esclusivamente una eventuale diversa ripartizione della spesa ammessa a contributo all'interno delle stesse voci di spesa dichiarate ammissibili, al fine di rendere più efficace la spesa complessiva.

6. Le determinazioni dei Comitati di valutazione sono comunicate ai beneficiari.

7. I progetti rimodulati di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono presentati alle autorità competenti entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 6 ai fini del loro esame secondo la procedura di cui al presente articolo. Successivamente, gli stessi sono trasmessi dalle autorità competenti ad Agea.

8. Il Ministero e le Regioni con propri provvedimenti dichiarano ammissibili i progetti sulla base della graduatoria di merito e delle risorse finanziarie disponibili.

9. Nel caso di progetti multiregionali, la valutazione del progetto è affidato al Comitato istituito presso la Regione capofila.

Art. 10.

Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura

1. È istituito il Comitato per la strategia ed il coordinamento della misura, composto da 4 rappresentanti del Ministero, di cui uno in veste di presidente, 6 rappresentanti delle Regioni e Province autonome, 4 rappresentanti della filiera vitivinicola, 1 rappresentante di Buonitalia Spa e 1 rappresentante di AGEA, con le seguenti finalità:

valuta la coerenza dei progetti ammessi a beneficio con le campagne nazionali di promozione e con quelli presentati in conformità al regolamento (CE) n. 3/2008;

garantisce il monitoraggio dell'applicazione della misura, in conformità alla normativa comunitaria ed al del programma di sostegno nonché definisce gli indicatori necessari alla valutazione dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi;

redige, in base alle elaborazioni fornite da Agea sulla banca dati dei progetti, prospetti indicativi dei costi standard per attività e servizi omogenei, al fine di supportare i comitati di valutazione, nazionale e regionali, in termini di congruità dei costi;

valuta i fabbisogni prioritari di promozione della filiera vitivinicola in relazione ai mercati dei Paesi terzi, anche promuovendo specifici studi di mercato;

propone l'adozione di indicazioni comuni per la realizzazione delle azioni ammissibili (es. logo, messaggi di comunicazione);

propone la revisione dei criteri di priorità da applicare alla selezione dei progetti.

2. Il Comitato di cui al comma 1 opera in due sottogruppi: Monitoraggio e coordinamento della misura e Strategia di promozione pluriennale.

3. Le funzioni di segreteria per il Comitato e per i sottocomitati sono assicurate dal personale della Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.

Art. 11.

Entità del sostegno

1. L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate; la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.

2. La percentuale di intervento pubblico, in caso di integrazione del contributo comunitario con fondi nazionali e/o regionali, può essere elevata fino al massimo del 70% qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui al precedente art. 5.

3. Qualora il programma presentato contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali, l'integrazione di cui al precedente comma 2 non può essere erogata.

4. Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento di cui al comma 2.

5. Sono ammissibili, a valere sia sui fondi quota nazionale che regionale, progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a 100.000 euro per anno.

Art. 12.

Modalità di presentazione

1. I progetti per l'accesso ai fondi di competenza nazionale sono presentati in originale all'Agea - Organismo pagatore ed in copia al Ministero. I progetti per l'accesso ai fondi di competenza regionale, sono presentati in duplice originale di cui uno alla Regione territorialmente competente, in relazione alla sede legale del richiedente, ed uno all'Organismo Pagatore Agea ed in copia al Ministero.

Art. 13.

Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie assegnate alla misura sono di seguito riportate con l'indicazione dell'anno di riferimento:

campagna 2010-2011: euro 48.444.440,00;

campagna 2011-2012: euro 82.380.817,00;

campagna 2012-2013: euro 102.164.449,00.

2. La ripartizione dei fondi di cui al comma 1 tra le Regioni e Province autonome è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

40% sulla base della superficie vitata regionale;

40% sulla base della superficie rivendicata DO/IGT regionale risultante dalla dichiarazione di raccolta presentata nell'anno 2008;

10% sulla base del volume di export di vino riferito agli ultimi 3 anni (2005 - 2006 - 2007 fonte Commercio estero – elaborazione INEA);

10% sulla base del valore prodotto vino (valore prezzi correnti riferiti agli ultimi 5 anni – fonte ISTAT).

3. Il piano di riparto è effettuato con provvedimento del Direttore generale delle Politiche comunitarie e internazionali di mercato sulla base dei criteri di cui al comma 2, ovvero, di nuovi parametri, comunicati alla Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato, stabiliti Regioni.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Le Regioni comunicano al Ministero ed all'Agea Coordinamento, entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno, gli spostamenti di fondi tra le misure ai fini della modifica del programma nazionale di sostegno.

2. Entro 30 giorni dalla stipula dei contratti Agea comunica al Ministero ed alle Regioni il numero dei contratti stipulati e l'importo di ciascuno, in modo da consentire l'eventuale ridistribuzione ad altre misure delle risorse non utilizzate. Inoltre comunica gli importi complessivamente erogati per il finanziamento dei progetti sia nazionali che regionali, in tempo utile per le richieste comunicazioni alla Commissione UE.

3. Nell'avviso alla presentazione dei progetti saranno definite le modalità ed i termini per lo scambio delle informazioni tra il Ministero, le Regioni e l'Agea in merito sia alla fase che precede la stipula dei contratti sia a quella successiva.

4. Le spese relative ai progetti presentati ai sensi del presente decreto sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno di inizio della campagna di riferimento, anche nel caso di approvazione anticipata rispetto a detto termine.

5. Al fine di assicurare maggiore efficacia della spesa, il calendario di cui all'art. 8 comma 1 lett. *d)* sarà reso pubblico secondo disposizioni impartite con l'invito alla presentazione dei progetti.

Art. 15.

Abrogazione e proroga temporanea dell'efficacia

1. Il decreto ministeriale 8 maggio 2009 è abrogato con effetto dal 16 ottobre 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi ai progetti presentati ed approvati a valere sui fondi di pertinenza delle campagne 2008/2009 e 2009/2010.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2010

Il Ministro: GALAN

10A09738

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 luglio 2010.

Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo. (Deliberazione n. 366/10/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nelle riunioni del Consiglio dell'8 luglio 2010 e del 15 luglio 2010;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 11, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 13 ottobre 1990, n. 240;

Vista la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, con il quale sono state recepite la direttiva 2002/19 CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva accesso»), la direttiva 2002/20/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva autorizzazioni »), la direttiva 2002/21/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva quadro») e la direttiva 2002/22/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 7 marzo 2002 («direttiva servizio universale»);

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 e dalla direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 29 Marzo 2010, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Rilevato che l'art. 32, comma 2, decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, ha affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, la competenza ad adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e a stabilire con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;

c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni

di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;

d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;

e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;

f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;

Vista la delibera n. 122/10/CONS del 16 aprile 2010 recante «Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo, nonché sullo schema di provvedimento recante integrazioni della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni», pubblicata, unitamente agli allegati A, B e C, sul sito web dell'Autorità in data 26 aprile 2010;

Vista la delibera n. 123/10/CONS del 16 aprile 2010 recante «Archiviazione per sopravvenuta normativa dell'istruttoria avviata con delibera n. 647/09/CONS per la verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni dell'accordo sull'ordinamento automatico dei canali della tv digitale terrestre notificato dall'associazione DGTVi (Associazione per il digitale terrestre)»;

Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto di strutturare il piano sulla numerazione a tre cifre, ritenendo che tale organizzazione risulta maggiormente aderente ai principi di equità, trasparenza e non discriminazione ed è già utilizzata dagli utenti di altre piattaforme televisive digitali (satellite, IPTV);

Alla luce dei principi stabiliti dalla legge in ordine di priorità, il primo dei quali è costituito dalla «garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali» e il secondo dal «rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti», l'Autorità ha confermato la struttura del piano basata su una numerazione aperta che inizia con una cifra, in quanto l'introduzione di un piano di numerazione a tre cifre costituisce una notevole discontinuità rispetto alle abitudini dell'utente della televisione terrestre, che è la piattaforma con il maggior grado di penetrazione in Italia. Inoltre, la mancata assegnazione dei numeri da 1 a 99, corrispondenti al primo arco di numerazione, oltre ad un uso non efficiente della numerazione, potrebbe comportare l'utilizzazione non regolata di tale range di numeri, alla luce delle caratteristiche «aperte» dei decoder digitali terrestri.

Con riferimento alla definizione di «arco di numerazione», alcuni partecipanti alla consultazione hanno suggerito di rendere più chiara tale definizione proponendo, inoltre, l'introduzione di appositi numeri per servizi di sistema offerti all'utenza, quali la guida elettronica dei programmi.

Alla luce di tali osservazioni , è apparso opportuno chiarire che «l'arco di numerazione» è un blocco di numerazione consecutiva costituito da 100 numeri, nonché prevedere che le posizioni di avvio di ciascun blocco (0, 100, 200, ecc.) siano destinati a servizi di sistema, quali la guida ai programmi ed i canali mosaico.

Alcuni partecipanti hanno formulato osservazioni in merito alla definizione di «canale generalista nazionale», richiedendo di circoscrivere con maggiore chiarezza i soggetti facenti parte della suddetta categoria.

Alla luce di tali osservazioni, è stata riformulata la definizione in questione, precisando che per «canali generalisti nazionali» si intendono i canali legittimamente irradiati in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, che trasmettono in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione, definizione che trova corrispondenza nell'art. 2, comma 1, lettera *aa)*, n. 5) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Alcuni rispondenti alla consultazione hanno rappresentato la necessità di una maggiore chiarezza nella definizione di «canale tematico semigeneralista» e posto in evidenza la contraddittorietà di definire tematica un'offerta semigeneralista. Hanno inoltre espresso preferenza per la percentuale del 70% di programmazione da destinare ad uno stesso genere, al fine della qualificazione del canale tematico.

Alla luce di tali osservazioni, la definizione di canale semigeneralista è stata riformulata nei seguenti termini: «programmazione dedicata a generi differenziati, inclusa l'informazione, nessuno dei quali raggiunge il 70% della programmazione stessa».

È stata, altresì, introdotta, alla luce delle osservazioni di alcuni rispondenti alla consultazione che ne hanno rilevato la mancanza, la definizione di «emittente locale», individuata nel «titolare di concessione o di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale, che ha la responsabilità editoriale dei programmi televisivi irradiati e che li trasmette in tecnica digitale terrestre mediante autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale».

È stata, inoltre, introdotta la definizione di «aree tecniche», ovvero delle aree in cui è stato suddiviso il territorio nazionale ai fini della progressiva digitalizzazione delle reti televisive terrestri, secondo il calendario approvato con decreto ministeriale 10 settembre 2008 e successive modificazioni, in quanto funzionale alle procedure di assegnazione delle numerazioni stabilite dal provvedimento.

Con riferimento all'introduzione di un'apposita interfaccia grafica nei decodificatori destinati alla ricezione dei programmi digitali onde facilitare la ricerca e la selezione dei canali da parte degli utenti, alcuni partecipanti hanno rappresentato la complessità tecnica e l'onerosità di tale implementazione con specifico riferimento ai decoder che consentono la ricezione dei canali digitali trasmessi su differenti piattaforme (satellite, IPTV, terrestre), proponendo, almeno in una prima fase, di introdurre l'obbligatorietà del descrittore LCN per i decoder destinati unicamente alla ricezione dei canali digitali terrestri.

Alla luce di tali osservazioni, e tenuto conto dell'ambito di applicazione del presente provvedimento, relativo al piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre, l'obbligo del descrittore LCN nei termini previsti dal provvedimento è stato limitato ai decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri.

Si è ritenuto, altresì, di accogliere la proposta di prevedere che i decodificatori dispongano oltre che di una visualizzazione grafica dei canali digitali nazionali suddivisa per generi di programmazione, anche di una visualizzazione dei canali digitali tematici delle emittenti locali, nel rispetto del principio di non discriminazione.

Con riferimento all'ordine dei generi di programmazione dei canali digitali nazionali come proposto nello schema di provvedimento (informazione, semigeneralisti, bambini e ragazzi, cultura, sport, musica, televendite), alcuni partecipanti hanno proposto di ordinare i generi secondo la scansione descritta nella legge.

La proposta è stata ritenuta meritevole di accoglimento, anche al fine di limitare il grado di discrezionalità amministrativa.

Con riferimento all'attribuzione della numerazione tra le differenti categorie di emittenti, alcuni Rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali ed alcune emittenti locali hanno ritenuto non condivisibile l'ipotesi di attribuzione dei numeri da 1 a 9 ai canali generalisti nazionali, esprimendo preferenza per l'attribuzione almeno dei numeri 8 e 9 alle emittenti locali, stante il loro radicamento sul territorio locale. Un'emittente nazionale ex analogica ha, di contro, evidenziato come l'attribuzione delle prime nove numerazioni ai canali generalisti nazionali sia insufficiente a soddisfare le esigenze di tutte le emittenti facenti parte di tale categoria.

Con riferimento all'utilizzo delle graduatorie predisposte dai Comitati regionali delle Comunicazioni (Corecom) per l'attribuzione dei numeri all'interno dei blocchi riservati alle emittenti locali, alcuni rispondenti hanno messo in luce la non rispondenza di tale criterio alle «abitudini e preferenze degli utenti», proponendo l'utilizzo di criteri alternativi quali l'audience, l'area di servizio coperta da ciascuna emittente locale o la qualità e il radicamento nel territorio.

Al riguardo si osserva che l'attribuzione della numerazione progressiva spettante alle emittenti locali sulla base delle graduatorie approvate dai Comitati regionali delle comunicazioni ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni n. 292 del 5 novembre 2004, costituisce un criterio oggettivo e facilmente misurabile rispetto ai criteri alternativi proposti, i quali postulano la necessità della formulazione di nuove ed apposite graduatorie e l'impiego di tempi procedimentali non conciliabili con la necessità di provvedere all'assegnazione della numerazione dell'ordinamento automatico dei canali con l'urgenza che è stata da più parti rappresentata.

Le principali associazioni delle emittenti locali hanno richiesto di dettagliare ulteriormente il meccanismo di attribuzione delle numerazioni spettanti alle emittenti locali, ritenendo non sufficiente il rinvio a forme di autoregolamentazione degli operatori del settore. Hanno, altresì, richiesto di prevedere lo scambio delle numerazioni tra emittenti locali su base consensuale, al fine di apportare un certo grado di flessibilità al sistema, nonché di attribuire all'emittenza locale anche il settimo arco di numerazione, per consentire un'adeguata collocazione delle nuove offerte digitali terrestri in ambito locale.

Alla luce di tali osservazioni, i criteri di attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali sono stati ulteriormente dettagliati al fine di conseguire la massima efficienza dell'uso della numerazione e soddisfare il maggior numero di richieste di numerazione in ciascun ambito locale. Con riferimento alla richiesta di consentire lo scambio delle numerazioni tra le emittenti locali, si è provveduto ad inserire tale previsione, consentendo però tale scambio solo qualora finalizzato ad uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso. Si è ritenuto, inoltre, possibile accogliere la richiesta di attribuzione alle emittenti locali del settimo arco di numerazione ai fini dello sviluppo delle nuove offerte digitali di tale settore.

Con riferimento alla numerazione da attribuire canali digitali terrestri a diffusione nazionale si è provveduto a modificare la numerazione proposta per tali canali, attribuendo, nel primo arco di numerazione, i numeri da 21 a 70, in luogo dell'ipotesi posta a consultazione 20-70, alla luce dell'esigenza di riservare il numero 20 per soddisfare le esigenze di tutte le emittenti nazionali ex analogiche operanti in chiaro nel primo arco di numerazione, confermando, altresì la disposizione relativa alla collocazione

del genere di programmazione «televendite» nel secondo arco di numerazione, nel caso di richieste superiori alla disponibilità di numeri nel primo arco di numerazione.

Alcuni rispondenti hanno evidenziato che la fissazione di un numero minimo di posizioni numeriche per ciascun sottoblocco destinato ai generi di programmazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale, si pone in contrasto con l'esigenza che la dimensione di ciascuno di essi sia determinata prendendo a riferimento le offerte esistenti.

Al riguardo, si è ritenuto possibile accogliere tale osservazione, per conferire maggior elasticità al sistema, provvedendo, nel contempo, a determinare nella percentuale del 30%, anziché del 20%, i numeri a disposizione di soggetti nuovi entranti per ciascun genere.

Si è ritenuta condivisibile l'osservazione formulata da un'associazione di consumatori sull'opportunità che, al fine di facilitare la memorizzazione e la ricerca dei canali da parte dell'utente, siano attribuiti ai canali diffusi in HD (high definition), che costituiscono simulcast di quelli diffusi in SD (standard definition), numerazione corrispondenti nei distinti archi di numerazione.

Alcuni rispondenti hanno richiesto di rendere più dettagliate le procedure di assegnazione delle numerazioni da parte del competente Ministero.

Al riguardo è apparso opportuno prevedere una procedura differenziata per quanto riguarda le aree tecniche ancora da digitalizzare, rispetto a quelle già digitalizzate, anche al fine di consentire una graduale conformazione della numerazione attualmente utilizzata al piano di numerazione adottato dall'Autorità.

Circa la necessità di evitare i fenomeni di refreshing, effettuati da alcuni decoder, che annullano la sintonizzazione manuale dei canali impostata dagli utenti, si è reputato opportuno ribadire nel presente provvedimento il pieno diritto di ciascun utente di riordinare a proprio piacimento i canali diffusi sulla televisione digitale terrestre, fermo restando che la problematica evidenziata troverà collocazione anche nel correlato provvedimento di modifica della delibera n. 216/00/CONS poto a consultazione.

In relazione ad alcune osservazioni formulate circa l'opportunità di rendere possibile lo scambio di numerazione tra canali generalisti nazionali ed altre categorie, si evidenzia che tale opzione appare in contrasto con quanto stabilito dalla legge, secondo la quale gli scambi della numerazione possono avvenire, sulla base di accordi, solo all'interno di uno stesso genere, né si concilia con il criterio del rispetto delle «abitudini e preferenze degli utenti»;

Considerato che l'Autorità, in relazione alle prime risultanze istruttorie ed al fine di disporre di dati aggiornati onde verificare «le abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali», risalendo all'anno 2005 gli ultimi dati disponibili sulla pre-sintonia del telecomando forniti dalla società Auditel, ha ritenuto opportuno commissionare un'indagine di mercato inerente le abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali sul telecomando della televisione analogica e digitale terrestre ad una società indipendente da individuare mediante selezione ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, selezione che è stata indetta con delibera n. 220/10/CONS del 12 maggio 2010;

Visti i risultati dell'indagine di mercato effettuata dalla società Demoskopea S.p.a., risultata aggiudicataria del servizio, consegnati all'Autorità il 2 luglio 2010, effettuata su un campione rappresentativo della popolazione italiana attraverso 10.000 interviste in tutte le regioni d'Italia, relative sia a quelle già digitali sia a quelle dove la conversione non è stata ancora effettuata, da cui è emerso quanto segue:

circa il 70% degli intervistati si è dotato di un decoder o di un televisore integrato per vedere le trasmissioni televisive terrestri tramite la tecnologia digitale;

un'importante percentuale di rispondenti (il 57%) ha ordinato i canali secondo il ranking personale preferito;

per quanto riguarda la ricezione analogica, la sintonizzazione dei canali vede la presenza nelle prime posizioni del telecomando (numeri da 1 a 8) delle emittenti nazionali ex analogiche, mentre la presenza delle emittenti televisive locali si concentra dalla nona posizione in poi. In particolare nella nona posizione emerge una presenza delle emittenti locali pari al 51,1% e una presenza delle emittenti nazionali pari al 47,7% (margine di errore 2,43);

per quanto riguarda la ricezione digitale la sintonizzazione di canali vede la prevalenza nelle prime posizioni del telecomando (numeri da 1 a 9) delle emittenti televisive nazionali ex analogiche. In particolare, nella nona posizione emerge una presenza delle emittenti locali pari al 29,2% e delle emittenti nazionali pari al 69,7% (margine di errore 2,08);

per quanto riguarda il complesso della fruizione analogica e digitale la sintonizzazione dei canali vede la prevalenza nelle prime posizioni del telecomando (numeri da 1 a 9) delle emittenti televisive nazionali ex analogiche. In particolare, nella nona posizione emerge una presenza delle emittenti locali pari al 39,4% e delle emittenti nazionali pari al 59,5% (margine di errore 1,63); dai dati disaggregati su base regionale risulta,inoltre, che la concentrazione delle emittenti locali sul tasto 9 del telecomando è superiore a quella delle emittenti nazionali solo in cinque regioni;

Considerato che i risultati dell'indagine in questione confermano l'ipotesi posta in consultazione di attribuire i numeri da 1 a 9 del telecomando alle emittenti televisive nazionali ex analogiche;

Considerato, inoltre, che:

la norma di legge in questione onera l'Autorità di stabilire un piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre che abbia valenza su tutto il territorio nazionale, il che comporta l'individuazione di un range di numerazione per categoria di programmi (canali generalisti nazionali, canali locali, canali a diffusione nazionale suddivisi per generi di programmazione) identico su tutte le regioni, anche al fine di rispettare il primo criterio in ordine di priorità dettato dalla legge, ch'è quello di garantire la semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;

una diversa soluzione che, tenendo conto delle peculiarità presenti in alcune regioni, attribuisse ad un canale a diffusione nazionale una numerazione differenziata in tali regioni, oltre a rivelarsi tecnicamente complessa e inefficiente ai fini dell'utilizzazione delle frequenze in modalità SFN, si porrebbe altresì in contrasto con «l'obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico», recato dall'art. 2-*bis*, comma 7, lettera *f)* della legge n. 66/2001;

d'altra parte, la soluzione inversa di attribuire il numero 9 del telecomando alle emittenti locali su tutto il territorio nazionale si porrebbe in contrasto con il criterio delle «abitudini e preferenze degli utenti» così come emergono dai risultati dell'indagine commissionata dall'Autorità;

le maggiori associazioni rappresentative delle emittenti locali, che insieme rappresentano oltre il 90% del settore, si sono dette favorevoli all'ipotesi di attribuire alle emittenti locali i numeri da 10 a 19, evidenziando che tale numerazione è quella che garantisce al meglio l'esigenza dell'emittenza locale di avere 10 numeri consecutivi nelle prime posizioni del telecomando, evitando disparità di trattamento tra le diverse tv locali;

l'attribuzione delle numerazioni da 10 a 19 alle emittenti locali appare del tutto rispettosa del criterio dettato dalla legge di prevedere nel primo arco di numeri adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio;

né vanno sottovalutati i margini di flessibilità del sistema, stante la piena libertà di ciascun utente di riordinare i canali secondo il ranking personale preferito, senza avvalersi della funzione di sintonia automatica dei canali;

tenendo ponderatamente conto dei diversi elementi che vengono in rilievo, da un lato il criterio della semplicità d'uso e la valenza nazionale del piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre che rende impraticabile l'attribuzione di numeri di LCN differenziati per regioni alle emittenti nazionali, dall'altro il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, la soluzione che appare più rispettosa del dettato della legge è quella di confermare l'attribuzione dei numeri da 1 a 9 ai canali generalisti nazionali e dei numeri da 10 a 19 alle emittenti locali, riservando ai canali generalisti nazionali che, sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, non trovino collocazione nella sequenza di numeri 1-9, l'attribuzione del numero 20 del primo arco di numerazione;

Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione da parte dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di provvedimento posto in consultazione;

Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, il provvedimento recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo, riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera, unitamente all'allegato A, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 luglio 2010

Il Presidente: CALABRÒ

I Commissari relatori: MANNONI - NAPOLI

ALLEGATO A
alla Delibera n. 366/10/CONS

PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, IN CHIARO E A PAGAMENTO, MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO

Articolo 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

   a) *Autorità*: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

   b) *Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici* : il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

   c) *ambito locale televisivo*: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;

   d) *ambito nazionale*: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

e) *arco di numerazione*: blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri: il primo arco di numerazione si riferisce ai numeri 1-99, il secondo arco ai numeri 101 - 199 , e così via. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico.

f) *canale mosaico*: canale che visualizza contemporaneamente, tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale terrestre;

g) *canale generalista nazionale*: canale legittimamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in *simulcast* in tecnica digitale terrestre che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione;

h) *emittente locale* : il titolare di concessione o di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale, che ha la responsabilità editoriale dei programmi televisivi irradiati e che li trasmette in tecnica digitale terrestre mediante autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale ;

i) *aree tecniche*: le aree in cui è suddiviso il territorio nazionale secondo il decreto ministeriale 10 settembre 2008 e successive modificazioni, ai fini del passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre secondo il calendario ivi stabilito;

j) *fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento*: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione, autorizzati alla diffusione dei contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissioni di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

k) *genere di programmazione semigeneralista* : programmazione dedicata a generi differenziati inclusa l'informazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;

l) *genere di programmazione tematico :* genere di programmazione dedicato un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento/ target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;

m) *genere di programmazione tematico "bambini e ragazzi"* : genere di programmazione tematico, dedicato a minori e ragazzi, delle diverse fasce di età, con finalità formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale ;

n) *genere di programmazione tematico "informazione":* genere di programmazione tematico dedicato all'informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume;

o) *genere di programmazione tematico "cultura":* genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari , rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume ;

p) *genere di programmazione tematico "sport"* : genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;

q) *genere di programmazione tematico "musica*": genere di programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica ed ai giovani artisti;

r) *genere di programmazione tematico "televendite"* : genere di programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

s) *Ministero*: il Ministero dello sviluppo economico;

t) *operatore di rete*: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

u) *programma*: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

v) *delibera 216/00/CONS e successive integrazioni*: la deliberazione n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato, come integrata dalla delibera n. 155/09/CONS del 31 marzo 2009.

2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Articolo 2
(Ambito di applicazione)

1. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il presente provvedimento stabilisce il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo.

2. Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri dispongono, ai sensi della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni, di una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, che faciliti l'utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. Laddove tecnicamente possibile le medesime apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere tematico deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve essere prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare.

Articolo 3
(Criteri di ripartizione della numerazione)

1. Il piano di numerazione è organizzato sulla base di una numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali.

2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio.

3. La numerazione attribuita ai canali a diffusione nazionale, fatti salvi i canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), è effettuata in base alla suddivisione della programmazione nei seguenti generi: semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.

4. Nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti , ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo *messaggeria vocale*, *hot-line*, *chat – line*, *one –to-one* e similari.

5. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione sono riservati una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti.

6. Per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono previste numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione.

7. La numerazione stabilita con il presente provvedimento non pregiudica il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.

Articolo 4
(Numerazione dei canali generalisti nazionali)

1. Ai canali generalisti nazionali, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera g), sono attribuiti i numeri da 1 a 9 e, per quelli che non trovano collocazione in tale sequenza di numeri, almeno il numero 20 del primo arco di numerazione.

2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1 è effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.

Articolo 5
(Numerazione delle emittenti locali)

1. Alle emittenti locali , come definite all'articolo 1, comma 1, lettera h), sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione .

2. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi attribuiti alle emittenti locali con la medesima successione del primo.

3 . Il settimo arco di numerazione è riservato alle emittenti locali.

4. Al fine di valorizzare la programmazione delle emittenti locali di qualità a quelle legate al territorio, le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali di cui ai commi 1, 2 e 3 vengono attribuite secondo i seguenti criteri:

a) in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le numerazioni vengono attribuite, progressivamente, a partire dal numero 10, secondo la collocazione derivante dalla media dei punteggi conseguiti da ciascuna emittente nelle ultime tre graduatorie approvate dai Comitati regionali delle comunicazioni, ai sensi del Decreto del Ministro delle Comunicazioni n. 292 del 5 novembre 2004, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

b) ai fini dell'uso efficiente della numerazione, due emittenti locali aventi sede operativa principale nella stessa regione, operanti in province diverse della medesima regione con aree di servizio totalmente separate, possono richiedere l'attribuzione della stessa numerazione nelle province separatamente servite, previo accordo tra loro; in tal caso, ai fini dell'attribuzione della numerazione spettante, le predette emittenti sommano le rispettive medie dei punteggi conseguiti nelle graduatorie di cui alla lettera a); in difetto di accordo le numerazioni sono singolarmente attribuite secondo i criteri di cui alla lettera a);

c) eventuali numerazioni rimaste inutilizzate in una o più province, a seguito delle attribuzioni operate ai sensi dei precedenti punti a) e b), vengono attribuite alle emittenti locali che operano esclusivamente in queste ultime province, che non siano già diversamente posizionate, sulla base della media dei punteggi conseguiti dalle medesime nelle graduatorie di cui alla lettera a);

d) alle emittenti locali che non sono collocate nelle graduatorie di cui alla lettera a) sono attribuite le numerazioni successive a quelle attribuite ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c). Il Ministero, ricevute le domande di assegnazione del numero entro una data prefissata, procede all'attribuzione delle numerazioni di cui alla presente lettera secondo l'ordine cronologico delle autorizzazioni per l'attività di fornitore di contenuti rilasciate, facendo a tal fine riferimento alla data dell'autorizzazione e, in caso di identica data, al numero di protocollo della stessa;

e) le numerazioni relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali, di cui ai commi 1, 2 e 3 , successive a quelle attribuite ai sensi dei punti a), b), c) e d) , sono utilizzate per la diffusione degli ulteriori programmi in tecnica digitale terrestre diffusi dalle emittenti locali, diversi dai canali di cui agli stessi punti a), b), c) e d), ivi compresi i canali per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto;

f) al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente nel secondo, terzo e settimo arco di numerazione è attribuito alle emittenti locali una numerazione corrispondente a quella del primo arco di numerazione, laddove ciò sia possibile in base al numero delle emittenti locali operanti in ciascuna regione o provincia autonoma;

g) nelle regioni ove sia possibile in base al numero delle emittenti locali ivi operanti, le numerazioni relative al settimo arco possono essere attribuite, consecutivamente, ad ogni emittente locale fino ad un massimo di sei numeri complessivi compresi quelli del primo, secondo e terzo arco di numerazione;

h) alle emittenti locali che servono con propri impianti, più di due regioni e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, viene attribuita una numerazione compresa tra le numerazioni 75 e 84, sulla base di un accordo tra le emittenti interessate.

Articolo 6
(Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro)

1. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 70 del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite .

2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1, è effettuata sulla base di una suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi, secondo l'ordine di cui al comma 1; nel caso di richieste superiori alla disponibilità di numeri in

relazioni ai generi di cui al comma 1, le numerazioni relative al genere di programmazione "televendite" sono collocate nel secondo arco di numerazione.

3. La dimensione di ciascun sottoblocco è individuata dal Ministero in relazione all'offerta esistente determinata in base alle richieste formulate dai fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre alla data di emanazione del bando di cui all'articolo 10 e riservando una percentuale non inferiore al 30 per cento di ciascun sottoblocco a disposizione per eventuali soggetti nuovi entranti.

4. Ai fini dell'attribuzione del numero ai canali nazionali già irradiati in tecnica digitale terrestre , in ciascun sottoblocco, si considera la data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre e l'*audience* conseguito, con particolare riguardo ai canali irradiati dai soggetti che hanno avuto accesso al quaranta per cento della capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri ai sensi della delibera n. 645/07/CONS.

5. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi e sottoblocchi con la medesima successione del primo, salvo l'eventuale inserimento del sottoblocco riservato al genere di programmazione tematico "televendite" a partire dal secondo arco di numerazione .

Articolo 7
(Numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto)

1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto, cui è stata già attribuita una numerazione nel primo arco di numerazione è riservata la numerazione nel secondo e terzo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella del primo arco, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.

Articolo 8
(Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento)

1. Ai servizi di media audiovisivi a pagamento sono riservati il quarto e quinto arco di numerazione.

2. Le numerazioni per i servizi di cui di cui al comma 1 sono attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'assegnazione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi.

3. Le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono prevedere sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 9
(Numerazione di ulteriori servizi)

1. Alle numerazioni per i canali diffusi in alta definizione (HD) é riservato il sesto arco di numerazione. Ai canali che costituiscono *simulcast* di quelli già diffusi in definizione standard (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella già attribuita nel precedente arco di numerazione al canale in SD, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.

2. Alle numerazioni per i servizi radio é riservato l'ottavo arco di numerazione.

3. Ad ulteriori tipologie di servizi sono riservati le numerazioni successive all'ottavo arco di numerazione .

4. Ai servizi di sistema , quali le guide ai programmi e i canali mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900**.**

Articolo 10
(Modalità di attribuzione della numerazione)

1. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante ai fornitori di servizi di media audiovisivi sulla base del presente piano di numerazione.

2. L'attribuzione dei numeri è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio rilasciato al soggetto richiedente. In caso di rilevante modifica editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi è tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.

3. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata dal Ministero con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione, secondo le procedure di cui ai successivi commi 4 e 5**.**

4. Relativamente alle aree tecniche ancora da digitalizzare il Ministero pubblica il bando per l'attribuzione delle numerazioni non oltre i sessanta giorni antecedenti la data fissata per lo *switch-off* dell'area tecnica interessata , invitando i soggetti ivi operanti a presentare la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dal bando stesso. Il Ministero provvede all'attribuzione della numerazione spettante a ciascuno di essi almeno 15 giorni prima della data di *switch-off***.**

5. Relativamente alle aree tecniche già digitalizzate, il Ministero pubblica il bando per l'attribuzione delle numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento invitando i soggetti ivi operanti a produrre la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dal bando stesso. Il Ministero provvede all'attribuzione della numerazione spettante a ciascuno di essi entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande.

6. Il Ministero comunica l'attribuzione dei numeri ai soggetti richiedenti e all'Autorità e li rende pubblici sul proprio sito Internet.

Articolo 11
(Condizioni di utilizzo delle numerazioni)

1. I soggetti assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza professionale, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.

2**.** I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni informano gli operatori di rete sulle norme da rispettare per il corretto utilizzo delle stesse numerazioni. Nelle previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma .

3**.** In ogni caso, è fatto divieto, sia ai fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari dei numeri, sia agli operatori di rete, di utilizzare le numerazioni in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione.

4. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre rispetto al piano di numerazione automatica.

5. L'attribuzione da parte del Ministero delle numerazioni comporta la corresponsione, da parte del soggetto assegnatario della numerazione, dei contributi ove previsti dalla normativa vigente.

6. E' consentito, sulla base di accordi, tra fornitori di servizi in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), previa comunicazione al Ministero e all'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all'Autorità , provvedendo altresì all'aggiornamento sul proprio sito Internet.

7. E' consentito, sulla base di accordi, lo scambio della numerazione tra emittenti locali, qualora finalizzato a uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso.

8. In caso di mancato rispetto del presente provvedimento o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni . La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni . In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

9. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Articolo 12
(Adeguamento del Piano di numerazione)

1 L'Autorità si riserva di rivedere il presente piano sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.

10A09936

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 28 luglio 2010.

Modifica al decreto 6 febbraio 2004, recante regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. (Decreto n. 75).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 13, comma 1, 53-*bis*, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Visto il proprio decreto del 6 febbraio 2004 recante «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 16 aprile 2010 recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2010 con il quale il dott. Pasquale de Lise è stato nominato Presidente del Consiglio di Stato a decorrere dal 6 luglio 2010;

Emana:

Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 6 febbraio 2004, recante «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 13 febbraio 2004 (da ora Regolamento interno):

Art. 1.

1. L'art. 3 del Regolamento interno è sostituito dal seguente:

Art. 3.
Componenti del Consiglio di Presidenza

1. I componenti del Consiglio di Presidenza non possono essere autorizzati, dal medesimo Consiglio, ad assumere gli incarichi di segretario generale, capo dipartimento, capo di gabinetto e capo ufficio legislativo presso gli organi, gli enti e le istituzioni previsti dall'art. 3,comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418.

2. Il Consiglio di Presidenza adotta un codice etico per i componenti del medesimo Consiglio. Entro la terza seduta successiva all'insediamento del Consiglio di Presidenza è eletto dai componenti aderenti al codice etico, se in numero superiore a sei, il comitato dei garanti, composto di quattro membri e presieduto dal Presidente del Consiglio di Presidenza, con il compito di dirimere eventuali questioni interpretative che sorgano nell'applicazione del relativo codice; la soluzione della questione è inserita tra le regole del codice etico. Al codice possono aderire, compatibilmente con la peculiarità delle rispettive funzioni, tutti i magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, al Segretariato generale ed agli uffici centrali della Giustizia Amministrativa.

3. Il Segretario del Consiglio di Presidenza:

a) riceve in un apposito registro le spontanee adesioni al codice etico;

b) cura la conservazione, l'aggiornamento e la pubblicità del codice etico;

c) assicura, con apposita evidenza anche informatica, la completa pubblicità delle adesioni al codice etico.

4. I magistrati componenti elettivi effettivi ed il Segretario del Consiglio di Presidenza partecipano ai collegi degli uffici presso i quali prestano servizio con assegnazione degli affari giurisdizionali e/o consultivi pari ad un terzo del carico di lavoro fissato dal Consiglio di Presidenza per gli altri magistrati esercenti la stessa funzione: per i magistrati componenti supplenti l'assegnazione è pari alla metà: allo scopo di garantire ai componenti la partecipazione ai lavori del Consiglio di Presidenza, i carichi di lavoro sono concentrati in un'unica udienza, con conseguente partecipazione del magistrato ad un terzo delle udienze, per gli effettivi, e alla metà delle udienze per i supplenti.

Art. 2.

Dopo l'art. 3 del Regolamento interno, è inserito il seguente articolo:

Articolo 3-*bis*
Trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza

1. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi, il trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza è disciplinato dalle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.

2. A tutti i componenti, compreso il Presidente del Consiglio di Stato, è attribuita una indennità per la partecipazione a ciascuna seduta del Consiglio e delle Commissioni, rispettivamente, nella misura lorda di euro 330 e 180. L'indennità compete anche per la partecipazione alle sedute di Commissioni diverse da quella di appartenenza ed e corrisposta per non più di tre sedute giornaliere. La misura delle indennità di presenza è raddoppiata per le sedute svolte fuori Roma.

3. Il complessivo importo giornaliero delle indennità previste dal comma precedente non può superare, in ogni caso, l'equivalente del doppio della misura prevista per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

4. L'indennità di missione è determinata, per tutti i componenti del Consiglio, nella misura lorda di euro 367 al giorno.

5. La misura delle indennità previste dai precedenti commi è aggiornata ogni tre anni dal Segretario generale della Giustizia Amministrativa, in base al tasso di inflazione registrato dall'ISTAT.

6. L'onere derivante dal pagamento delle indennità farà carico al corrispondente capitolo del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali regionali amministrativi.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Sono abrogate le delibere del Consiglio di Presidenza in materia di trattamento economico dei componenti del medesimo Consiglio e, in particolare, quelle adottate nelle sedute del 18 maggio 1998 e 26 settembre 2003.

Roma, 28 luglio 2010

Il Presidente: DE LISE

10A09616

DECRETO 28 luglio 2010.

Codice etico dei componenti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. (Decreto n. 76).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 13, comma 1, 53-*bis*, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificata e integrata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

Visto il proprio decreto del 6 febbraio 2004, recante: «Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 16 aprile 2010, recante modifiche ed integrazioni al predetto regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2010, con il quale il dott. Pasquale de Lise è stato nominato Presidente del Consiglio di Stato a decorrere dal 6 luglio 2010

Emana

Il Codice etico dei componenti il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa

Articolo unico

1. In attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa - le regole del presente codice etico non hanno natura ed efficacia di norme giuridiche; esse costituiscono patrimonio ideale e pratico affidato alla coscienza individuale dei componenti il Consiglio di Presidenza. La forza del codice risiede solo nella spontanea adesione di ciascuno alle regole in esso contenute.

2. Il componente osserva nella vita sociale una condotta ispirata a dignità e decoro adeguati al prestigio della funzione esercitata: adotta un comportamento discreto e riservato, evitando esternazioni e collegamenti con la stampa ed altri mezzi di comunicazione.

3. II componente non partecipa:

a) ad associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura se, ai fini dell'adesione, sia richiesta la prestazione di giuramento o di promessa di osservanza di doveri o obblighi di obbedienza;

b) ad associazioni, circoli o altri organismi, ovvero a gruppi di potere ove possa subire condizionamenti per la sua attività quale componente del Consiglio di Presidenza;

c) alle delibere degli organi direttivi di associazioni rappresentative dei magistrati amministrativi riguardanti questioni di competenza del C.P.G.A.

4. II componente:

a) esercita le sue funzioni con spirito di autonomia e indipendenza nonché con rigore morale ed imparzialità;

b) mantiene la riservatezza sulle questioni all'esame delle commissioni e degli affari trattati nelle sedute non pubbliche del Consiglio;

c) nell'esprimere, o riferire, giudizi ed opinioni collegati alla propria o all'altrui attività consiliare, mantiene un tono improntato alla massima correttezza istituzionale;

d) esamina compiutamente tutti gli affari sui quali è chiamato a deliberare, seguendo con il massimo scrupolo il relativo *iter* procedimentale;

e) ispira i propri rapporti con gli altri componenti ai principi di leale collaborazione, trasparenza e reciproco rispetto;

f) si astiene dal presentare la propria candidatura alle elezioni degli organi direttivi di associazioni sindacali.

5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del menzionato regolamento interno, il componente s'impegna a non assumere, durante il suo mandato:

a) incarichi di qualsiasi natura che, per l'impegno richiesto, possano comportare un pregiudizio per lo svolgimento dell'attività di componente del Consiglio;

b) incarichi che, in relazione all'organo che li conferisce, possano comportare condizionamenti per l'attività di componente;

c) incarichi nell'ambito dei magistrati addetti al Consiglio di Presidenza, del Segretariato generale e degli uffici centrali della giustizia amministrativa.

Roma, 28 luglio 2010

Il Presidente: DE LISE

10A09617

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 luglio 2010.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Multaq (dronedarone)». (Determinazione/C n. 419/2010).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Multaq (dronedarone)» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 26 novembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/591/001 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 20 compresse;

EU/1/09/591/002 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 50 compresse;

EU/1/09/591/003 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 60 compresse;

EU/1/09/591/004 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 100X1 compresse.

Titolare A.I.C.: Sanofi Aventis France 174, avenue de France - 75013 Paris - Francia.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Sanofi Aventis France ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta dell'11/12 maggio 2010;

Vista la deliberazione n. 14 del 25 maggio 2010 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale MULTAQ (dronedarone) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 20 compresse - A.I.C. n. 039589015/E (in base 10) 15S54R (in base 32);

400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 50 compresse - A.I.C. n. 039589027/E (in base 10) 15S553 (in base 32);

400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 60 compresse - A.I.C. n. 039589039/E (in base 10) 15S55H (in base 32);

400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 100X1 compresse - A.I.C. n. 039589041/E (in base 10) 15S55K (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: «Multaq» è indicato in pazienti adulti clinicamente stabili con anamnesi di fibrillazione atriale (FA) oppure con FA non permanente in corso, per prevenire una recidiva di FA o per diminuire la frequenza ventricolare.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Multaq (dronedarone)» è classificata come segue.

Confezione: 400 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALU) 60 compresse - A.I.C. n. 039589039/E (in base 10) 15S55H (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 67,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 110,91.

Validità del contratto: 12 mesi.

Sconto obbligatorio su ex factory alle strutture pubbliche secondo le condizioni negoziali.

Tetto di spesa ex factory: di 13,5 milioni di euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Multaq (dronedarone)», è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico (PT) come da scheda allegata alla presente determina (all. 1) e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nelsupplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 luglio 2010

Il direttore generale: RASI

PIANO TERAPEUTICO AIFA
PER LA PRESCRIZIONE DI DRONEDARONE

Centro prescrittore ______________________________

Medico prescrittore (nome e cognome) ______________________________

Tel. ______________________ e-mail ______________________________

Paziente (nome e cognome) ______________________________

Data di nascita ______________________ Sesso M ☐ F ☐

Codice fiscale ______________________________

Residente a ______________________ Tel. ______________________

Regione ______________________________

ASL di residenza ______________________ Prov. ______________________

Medico di Medicina Generale ______________________________

La prescrizione di dronedarone è a carico del SSN solo prescritta dal medico cardiologo, internista, geriatra e medico di medicina d'urgenza e se rispondente alle seguenti condizioni:

TIPOLOGIA DI PAZIENTI

Adulti clinicamente stabili con: ☐ anamnesi di fibrillazione atriale (FA) ☐ FA non permanente in corso

MOTIVAZIONE PER CUI È STATO PRESCRITTO IL FARMACO (COME ALTERNATIVA ALL'AMIODARONE)

☐ per prevenire una recidiva di FA ☐ per diminuire la frequenza di risposta ventricolare in corso di FA non permanente

MOTIVO DELLA NON SOMMINISTRAZIONE DI AMIODARONE

☐ IPERSENSIBILITA' ALLO IODIO

☐ PRECEDENTE DISTIROIDISMO DA AMIODARONE DOCUMENTATO

☐ ALTRE PRECEDENTI REAZIONI AVVERSE O CONTROINDICAZIONI ALL'AMIODARONE, ______________________________

☐ ALTA PROBABILITA' DI DISTIROIDISMO DA AMIODARONE BASATA SU, specificare:
- ☐ alterazione della funzione tiroidea
- ☐ malattia autoimmune tiroidea
- ☐ gozzo
- ☐ altro (______________________)

DOSE E DURATA DEL TRATTAMENTO

Dronedarone 400 mg compresse

Dose/die: ______________________ Durata prevista del trattamento: ______________________

Indicare se: ☐ Prima prescrizione ☐ Prosecuzione della cura

Data (gg/mm/aaaa) _____/_____/_______ Timbro e firma del medico prescrittore

10A09662

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 28 luglio 2010, n. **98781**.

Accordo per l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano firmato il 28 maggio 2010.

PREMESSA

L'esperienza registrata nei quattro anni di operatività del precedente Accordo di settore sottoscritto con le Associazioni del comparto fieristico italiano e le Regioni, ha fatto maturare l'interesse al rinnovo dell'Accordo, avvenuto in data 28 maggio 2010.

Attraverso la realizzazione di specifici progetti promozionali s'intende, in particolare, valorizzare le fiere italiane quale strumento di sviluppo del sistema produttivo nazionale e regionale, nonché stimolare forme di aggregazione tra i soggetti fieristici italiani, finalizzate alla presenza congiunta e/o alla promozione congiunta sui mercati internazionali.

Al fine, quindi, di rendere operativo il nuovo Accordo di settore e considerato, altresì, il rilievo che la legge n. 56/2005 conferisce all'attività di partenariato tra soggetti pubblici e privati in tema di internazionalizzazione, nonché l'interesse delle Regioni ad esercitare la loro competenza in materia fieristica di rilievo internazionale in sinergia con il sistema nazionale.

SI EMANA

la seguente circolare recante le modalità di presentazione di idee progettuali, da realizzare nell'anno 2011, volte a favorire l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano, a valere sui fondi 2010 del Piano promozionale I.C.E. dedicati agli accordi e alle altre intese bilaterali per un importo pari a euro 2.000.000,00.

1 - IDEE PROGETTUALI

Le idee progettuali, da illustrare secondo la **Scheda Tecnica** allegata, devono fornire chiare indicazioni in merito agli obiettivi perseguiti, alle azioni promozionali da realizzare, ai settori coinvolti, alle aree/paesi di destinazione prescelti e al budget previsto.

2 - PROMOTORI

Le idee progettuali possono essere promosse esclusivamente dai seguenti soggetti, anche in collaborazione tra loro:

- Regioni;
- AEFI, CFI e CFT;
- Enti fiera/società fieristiche/soggetti gestori di padiglioni fieristici ed enti/società organizzatrici di manifestazioni, facenti capo all'AEFI, al CFI e al CFT.

3 – PARTENARIATO MISE/ICE

Le idee progettuali più meritevoli, selezionate in base ai criteri indicati nel successivo **punto 7**, dovranno successivamente essere strutturate ed articolate, in una logica di partenariato, attraverso l'ICE , Istituto Nazionale per il Commercio Estero, al fine della stipula della prevista intesa operativa e della loro realizzazione.

Qualora le domande approvate diano luogo ad investimenti durevoli, il Ministero favorirà la partecipazione della SIMEST SpA, della FINEST SpA e della SACE SpA ai progetti stessi.

L'intervento finanziario dell'ICE consisterà nella realizzazione di attività promozionali e nella prestazione di servizi. Non è prevista, in alcun caso, l'erogazione di risorse finanziarie.

Alla programmazione e realizzazione delle idee progettuali potranno partecipare altri soggetti in qualità di partner, pubblici e/o privati, interessati al sistema fieristico.

Le idee progettuali presentate da più soggetti dovranno indicare un promotore principale, che assumerà il ruolo di responsabile dell'intero progetto e dei costi previsti, anche nel caso in cui uno dei co-attuatori dovesse ritirarsi nel corso della fase realizzativa del progetto stesso.

Resta inteso che, in caso di ritiro dal progetto di uno o più partner, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Ministero e all'ICE che valuteranno la sussistenza dei presupposti che ne hanno determinato il co-finanziamento.

4 – TIPOLOGIA DELLE IDEE PROGETTUALI

In applicazione dell'art. 3 dell' Accordo si indicano di seguito i possibili contenuti da fare oggetto di proposta:

Azioni in Italia:

A. Idee progettuali riguardanti la promozione di fiere italiane di livello internazionale, da sviluppare anche con l'obiettivo della valorizzazione dei territori regionali e del sistema produttivo nazionale/regionale;

B. Idee progettuali aggreganti l'interesse di realtà produttive di filiera, a maggior rilievo nazionale (es. meccanica, agroalimentare, servizi);

C. Idee progettuali condivise da più soggetti finalizzate all'obiettivo dello sviluppo del territorio (es. attività congressuale, attività di distretto), attraverso eventi innovativi diversi dall'attività fieristica tradizionale.

Azioni all'estero:

D. Idee progettuali inerenti l'esportazione di eventi di eccellenza del sistema fieristico nazionale, in linea con le strategie dei settori direttamente collegati;

E. Idee progettuali a sostegno dell'internazionalizzazione dei marchi di eventi fieristici italiani;

F. Idee progettuali di partnership con soggetti esteri attivi nel settore fieristico (finalizzate al trasferimento di know-how fieristico ed alla promozione dei servizi fieristici italiani, nonché alla gestione e/o co-gestione di eventi esteri internazionali e/o quartieri fieristici esteri);

ESCLUSIONI

Non saranno considerate ammissibili le idee progettuali già co-finanziate nell'ambito di altri strumenti di sostegno gestiti dal Ministero o dall'ICE.

Inoltre non verranno considerate eleggibili le proposte che:

- non siano coerenti con gli obiettivi dell'accordo e con le linee direttrici dell'attività promozionale emanate dal Ministero (www.mincomes.it al link *Norme e disposizioni*)
- non siano coerenti con la presente circolare
- siano destinate a finalità diverse dalla promozione dei settori produttivi.

5 – AVVIO E DURATA DEI PROGETTI

Le idee progettuali selezionate, una volta strutturate ed articolate d'intesa con l'ICE in concreti progetti operativi, potranno avere una durata massima di 18 mesi, a partire dall'avvio, coincidente - salvo diversa comunicazione - con la data della stipula dell'Intesa fra promotore del progetto ed ICE.

Ogni singolo progetto dovrà comunque essere avviato entro 3 mesi dalla stipula della suddetta intesa, pena l'annullamento del co-finanziamento.

L'intesa dovrà, in ogni caso, essere stipulata entro il termine massimo di 4 mesi dalla comunicazione ufficiale dell'ammissione del progetto al co-finanziamento pubblico da parte del Ministero, pena l'esclusione dal co-finanziamento.

6 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELE IDEE PROGETTUALI

Le idee progettuali saranno presentate dal soggetto promotore, debitamente firmate dal legale rappresentante, esclusivamente in base al modello di scheda tecnica allegato alla presente circolare (All. n. 1). Alla scheda tecnica, che dovrà indicare anche un budget di massima dei costi programmati, dovrà essere inoltre acclusa una dichiarazione attestante l'impegno di partecipazione degli eventuali soggetti partner ed il ruolo previsto (All. n. 2). Tale dichiarazione dovrà portare il timbro e la firma leggibile dei legali rappresentanti di tutti i soggetti partner coinvolti nella realizzazione dei progetti.

La proposta progettuale dovrà includere una previsione di massima dei servizi attesi da ICE.

Le domande dovranno essere inviate per posta raccomandata o per corriere **entro e non oltre il 15 ottobre 2010 in originale** a:

Istituto Nazionale per il Commercio Estero – Dipartimento Promozione dell'Internazionalizzazione - c.a. dr.ssa Serenella Marzoli - Via Liszt, 21 – 00144 ROMA.

e, **in copia conforme**, a:

Ministero dello Sviluppo Economico – D.G. per le Politiche di Internazionalizzazione e la Promozione degli Scambi- Viale Boston, 25 - 00144 ROMA.

Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna.

***Le domande spedite successivamente alla data indicata e/o in un formato diverso da quello prescritto (Allegati 1 e 2) non saranno prese in considerazione*.**

Una copia conforme della domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa anche in formato elettronico ai seguenti indirizzi e-mail:

dip.promozione@ice.it per l' ICE;

divisione5.dgpips@sviluppoeconomico.gov.it per il Ministero.

7 -VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI

La valutazione delle idee progettuali è affidata al Gruppo di valutazione, previsto all'art. 3 dell'Accordo Fiere, operante presso il Ministero e composto da soggetti pubblici e privati nominati dal Coordinamento per il sistema fieristico nazionale.

La valutazione è preceduta da una fase pre-istruttoria volta alla verifica dei requisiti formali delle domande e ad una prima valutazione di merito delle idee progettuali affidata all'ICE ed al Ministero che si baserà sui seguenti elementi:

- valutazione di opportunità del progetto in termini di settore/Paese, di ricadute sul territorio nazionale e per l'inserimento delle PMI sui mercati esteri;
- congruità del budget rispetto alle finalità perseguite ed alle azioni previste;
- assenza di duplicazioni/sovrapposizioni con altre iniziative promozionali italiane.

Sulla base degli esiti della pre-istruttoria, il Gruppo di valutazione - mediante l'applicazione dei parametri di valutazione e delle priorità indicate nella tabella allegata (All. n. 3) - effettuerà la valutazione delle idee progettuali presentate e provvederà, **entro il 20 gennaio 2011 a renderne pubblici gli esiti.**

Si considereranno ammissibili al finanziamento le idee progettuali che conseguiranno un punteggio pari o superiore a 60/100.

Saranno finanziate le idee progettuali considerate ammissibili al finanziamento secondo l'ordine di graduatoria e sino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Ciascuna idea progettuale selezionata per il co-finanziamento dovrà essere successivamente strutturata e articolata con l'ICE (Piano Operativo). Verrà, quindi, stipulata la prescritta intesa che indicherà, dettagliatamente, le azioni programmate, i relativi costi ed il ruolo che ogni singolo sottoscrittore sarà chiamato a svolgere unitamente all'imputazione, pro quota, delle spese. Tale intesa verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Detta intesa dovrà essere stipulata entro il termine massimo di 4 mesi dalla comunicazione ufficiale dell'ammissione dell'idea progettuale al co-finanziamento pubblico, da parte del Ministero.

Il mancato rispetto di detto termine porterà all' annullamento del progetto approvato. In caso di impossibilità a finanziare tutte idee progettuali ritenute ammissibili al co-finanziamento pubblico MISE/ICE per carenza di fondi, le disponibilità risultanti da tale annullamento potranno essere utilizzate per il finanziamento di altre idee progettuali utilmente collocate in graduatoria, purchè sussistano ancora le condizioni per la loro realizzabilità.

8 – PRIORITÀ

Beneficeranno di un punteggio aggiuntivo, secondo la tabella allegata (All. n. 3), le idee progettuali caratterizzate dai seguenti punti:

1) incidenza del co-finanziamento regionale o interregionale sul progetto
2) alto contenuto innovativo sia di prodotto che di processo
3) aggregazione fra Enti fieristici, anche di regioni diverse, non appartenenti allo stesso gruppo.

Per "innovazione di prodotto" si intende il contenuto delle attività, quindi l'introduzione di elementi di innovazione nel "prodotto fiera", ovvero la creazione di un prodotto fiera totalmente innovativo.

Per "innovazione di processo" si intende invece il "come" fare, e quindi l'innovazione di tutta una serie di elementi/fasi che caratterizzano le modalità (il processo) di sviluppo del "prodotto fiera", e che direttamente o indirettamente possono anche riflettersi nella determinazione di un prodotto innovativo.

9 - FINANZIAMENTI

L'ammontare dello **stanziamento** stabilito per l'anno **2010** per la copertura finanziaria dei progetti ammessi al co-finanziamento pubblico **MISE/ICE,** è pari a **Euro 2.000.000,00**

Tale stanziamento grava sui fondi 2010 del Piano Promozionale ICE dedicati agli accordi e alle altre intese bilaterali.

Il costo complessivo dei progetti strutturati sarà suddiviso in modo tendenzialmente paritetico tra ICE e soggetto promotore/eventuali soggetti partner.

L'**ICE** assicurerà, pertanto, la copertura finanziaria **fino al 50%** del valore complessivo di ciascun progetto, **entro il tetto massimo di € 180.000,00**, e comunque per un importo non superiore all'intervento dei promotori, nel quale potrà essere calcolato anche l'eventuale apporto di altri partner privati.

In base a quanto previsto dall'art. 5 dell'Accordo Fiere, l'importo derivante dalla somma del finanziamento pubblico ICE e di quello della Regione, ove presente, non potrà superare il 50% del valore totale del progetto, fatto comunque salvo il limite di € 180.000,00 riferito alla compartecipazione dell'ICE.

In caso di intervento finanziario di altro soggetto pubblico ulteriore rispetto all'ICE e alla Regione, la quota complessiva di finanziamento pubblico non potrà superare il 70% del valore totale del progetto.

10 - PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE IDEE PROGETTUALI

Il promotore dovrà presentare, insieme alla domanda con cui viene proposta l'idea progettuale, una previsione di massima dei costi complessivi ipotizzati. Potranno essere previste, per i soli soggetti privati, anche spese in natura (intese come valore delle risorse umane e strumentali del promotore e dei partner) entro il limite massimo del 10% del totale dei costi.

La componente finanziaria di spettanza dei promotori e degli eventuali partner potrà comprendere anche l'apporto, sia finanziario che in natura, proveniente da soggetti imprenditoriali privati italiani o stranieri, quali sponsor delle iniziative.

Potrà essere prevista una quota di "**spese generali"** (telefono, fax, cancelleria) pari ad un massimo del 3% dell'importo complessivo del progetto, da ripartire al 50% tra ICE e promotore/eventuali partner del progetto, in sede di successiva intesa operativa, e da rendicontare forfettariamente.

Ripartizione voci di spesa in sede di stipula dell'intesa operativa con l'ICE

La ripartizione delle attività e delle voci di spesa fra ICE e promotore/partner, articolate nell'ambito dell'intesa operativa, terrà conto delle specifiche conoscenze e competenze di ciascuno. Verranno, dunque, enfatizzati gli apporti che ciascuna parte del progetto è in grado di fornire, attribuendo ad ognuno i compiti di propria consolidata esperienza, al fine di garantire un maggior successo al progetto stesso.

In linea di principio, le voci di spesa finanziabili dall'ICE sono quelle che rientrano nell'ambito della competenza dell'Istituto e si sostanziano nella realizzazione di attività promozionali e nella prestazione di servizi, quali:

- comunicazione, promozione e pubblicità;
- traduzione e interpretariato;
- affitto sale (per convegni, seminari, conferenze)
- organizzazione workshop, incontri B2B;
- compenso relatori/docenti;
- attrezzature e materiali vari;
- viaggi ed ospitalità operatori/giornalisti stranieri;
- spese generali (fino all'1,5%).

Saranno, in linea di massima, a carico del promotore/partner voci di spesa quali:

- acquisizione dell'area e realizzazione dell'allestimento **(da calcolarsi al netto delle contribuzioni aziendali);**
- compenso consulenti e personale interno promotore/partner;
- viaggi all'estero, ospitalità personale interno promotore/partner;
- spese generali (fino all'1,5%).

Resta inteso che l'eventuale costo a carico delle aziende partecipanti alle iniziative incluse nei singoli progetti dovrà essere concordato tra promotore principale e ICE.

11- GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

Per la gestione dei progetti l'ICE utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative ed opererà sulla base di quanto previsto dal proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dalle disposizioni di cui alla successiva Intesa che l'Istituto firmerà con i soggetti promotori delle singole iniziative. L'ICE, oltre che avvalersi per le azioni da realizzare all'estero dei propri Uffici locali, con i quali sarà sempre in stretto contatto, potrà avvalersi, ove necessario e, solo se strumentali al progetto, di organismi specializzati.

L'ICE provvederà ad inviare al Ministero copia dell'intesa operativa stipulata con il promotore nonché della relativa delibera di approvazione del CdA.

L'attuazione dei singoli progetti dovrà avvenire entro i limiti finanziari definiti nell'Intesa.

La gestione delle risorse finanziarie allocate per i progetti potrà dare luogo ad oscillazioni e relative compensazioni nel limite del 20% delle singole voci di spesa, che i soggetti attuatori potranno decidere disgiuntamente, con riferimento alle proprie risorse, dandone comunque comunicazione al Ministero.

Eventuali compensazioni oltre il limite del 20% dei costi di ciascuna voce di spesa saranno concordate fra l'ICE e il promotore/partner e successivamente comunicate al Ministero .

Inoltre, qualora nel corso della realizzazione di un progetto, si verifichi la necessità di procedere in modalità non conforme a quanto ivi previsto (es.: slittamento nel tempo delle azioni programmate per cause oggettive, e/o ritardi giustificati nella chiusura contabile del progetto), il promotore principale dovrà richiedere specifica autorizzazione al Ministero ed informare, contestualmente l'ICE. Il Ministero effettuerà, di volta in volta, le sue valutazioni sulla base delle motivazioni fornite.

L'apporto di modifiche sostanziali ad un'idea progettuale precedentemente accolta che incida profondamente sulla sua strutturazione, sull'attribuzione delle priorità e sugli obiettivi perseguiti, determinerà l'annullamento del finanziamento accordato.

Al termine delle attività di progetto, ciascun promotore, d'intesa con l'ICE, invierà al Ministero (*DG Politiche di Internazionalizzazione e Promozione Scambi– Viale Boston, 25 – 00144 ROMA* - divisione5.dgpips@sviluppoeconomico.gov.it) una relazione finale in formato cartaceo ed elettronico che evidenzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi e ai parametri precedentemente fissati. A tale relazione, da inviare entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, dovrà essere allegato il relativo rendiconto.

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, i promotori sono tenuti a presentare al Ministero la relativa documentazione di spesa (per le spese "vive" o di natura finanziaria mediante distinta di tutte le fatture, organizzata per tipologia di attività realizzata, ed indicazione dei termini di pagamento e relativa quietanza; per le spese in natura dovrà essere presentata auto-certificazione analitica).

Le attività contabili devono essere chiuse entro 6 mesi dalla conclusione del progetto.

Il Ministero potrà effettuare verifiche puntuali a campione sulle attività realizzate nonché sulla rendicontazione presentata.

Roma, 28 luglio 2010

Il Vice Ministro: URSO

<u>Allegato n. 1- circolare applicativa dell'</u>ACCORDO 28 MAGGIO 2010 MISE-Regioni-AEFI-CFI-CFT PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

<u>SCHEDA TECNICA</u>

IDENTIFICAZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE	
TITOLO	
PAESE/AREE DI DESTINAZIONE	
PROMOTORE (*indicare ragione sociale)*	
con sede in (indirizzo completo)	
Tel.:	
Fax:	
E-Mail:	

PARTNER ITALIANI (*indicare ragione sociale e specificare se pubblici o privati*)	
REGIONE/I COINVOLTA/E	
PARTNER ESTERI (*indicare ragione sociale e specificare se pubblici o privati*)	
CLASSIFICAZIONE INTERVENTO SECONDO LE **TIPOLOGIE DELLE IDEE PROGETTUALI** INDICATE NELLA CIRCOLARE (A – F)	
SINTESI DEL PROGETTO, con l'indicazione dei settori coinvolti	
EVENTUALI **PRIORITA'** (1 - 3) TRA QUELLE INDICATE NELLA CIRCOLARE	
DURATA DEL PROGETTO (max. 18 mesi)	
COSTO TOTALE PREVISTO (€)	
EVENTUALI AGEVOLAZIONI PUBBLICHE DI CUI USUFRUISCE L'IDEA PROGETTUALE, AL DI FUORI DELL'INTERVENTO REGIONALE (indicare soggetto erogatore e importo)	
PUNTO DI CONTATTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	
NOME E COGNOME	
ENTE	
Tel. - Fax	
E-Mail:	

I dati forniti saranno trattati, anche in forma digitale, per le esigenze della richiesta di co-finanziamento ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 (Codice sulla sicurezza dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni.

Cartella 1

DESCRIZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE ***(max. 2 – 3 cartelle)***
(specificare nei campi sottostanti: le motivazioni che hanno portato alla scelta dell'Area/Paese di destinazione dell'idea progettuale, gli obiettivi perseguiti, le azioni previste, la relativa correlazione e la loro la durata e il budget previsto)

Obiettivi perseguiti:

Obiettivo 1

Obiettivo 2

Obiettivo X^n

Azioni programmate:

Azione 1 (durata: ………….)

Azione 2 (durata: ………….)

Azione X^n (durata: ………….)

Previsione di massima delle azioni realizzabili da ICE:

Cartella 2

Ipotesi finanziaria dell'idea progettuale sottoposta alla valutazione del Ministero e dell'ICE.

BUDGET

Tipologia di spesa:

Totale per singola voce di spesa

- **personale dipendente (**n. unità, ore lavorate)	**€**
- **esperti esterni** (consulenti, relatori, docenti)	€
- **viaggi** (specificare se in Italia e/o all'estero, se effettuati da operatori italiani o stranieri, o se effettuati da personale incaricato del progetto)	€
- **ospitalità,** in Italia o all'estero, di operatori, giornalisti, personale incaricato del progetto (specificare vitto, alloggio, spostamenti)	€
- **pubblicità** (specificare tipologia)	€
- **affitto** (locali, aule, aree espositive, ecc.	€
- **attrezzature (**specificare tipologia e se noleggio o acquisto)	€
- **traduzioni/interpretariato**	**€**
- **materiale vario** (specificare)	€
- **altro (specificare)**	**€**
- **spese generali** (3% del valore complessivo del progetto al netto delle spese generali, ripartito al 50% tra ICE e promotore/partner**)**	**€**
Totale Generale	**€**

RISULTATI ATTESI ***(max. 1 cartella)***

(fornire descrizione ed indicatori di risultato quantitativi e qualitativi)

DESCRIZIONE RISULTATI

risultato 1

risultato 2

risultato X^n

INDICATORI QUANTITATIVI

indicatore quantitativo 1

indicatore quantitativo 2

indicatore quantitativo X^n

INDICATORI QUALITATIVI

indicatore qualitativo 1

indicatore qualitativo 2

indicatore qualitativo X^n

Allegato n. 2- circolare applicativa dell'ACCORDO 28 MAGGIO 2010 MISE-Regioni-AEFI-CFI-CFT PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

PROMOTORE (riportare ragione sociale come indicata in All. 1 scheda tecnica):

Dichiarazione di intenti
a favore di una collaborazione attiva nell'ambito dell'i*dea progettuale* "….." *(titolo)*

Dati PARTNER 1

Impresa/ente (ragione sociale)	Settore	
con sede in (indirizzo completo)	Tel.:	Fax:
E-Mail:	sito Internet:	
RUOLO PREVISTO NEL PROGETTO (specificare)		

Dati PARTNER 2

Impresa/ente (ragione sociale)	Settore	
con sede in (indirizzo completo)	Tel.:	Fax:
E-Mail:	sito Internet:	
RUOLO PREVISTO NEL PROGETTO (specificare)		

NB: si prega di fotocopiare questa pagina in caso di numero superiore di partner

I dati forniti saranno trattati, anche in forma digitale, per le esigenze dell'idea progettuale "……….", ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 (Codice sulla sicurezza dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato n. 2- circolare applicativa dell'ACCORDO 28 MAGGIO 2010 MISE-Regioni-AEFI-CFI-CFT PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

Dichiarazione

Le imprese/enti sopra citate/i si propongono di realizzare l' idea progettuale sopra indicata, della quale dichiarano di aver preso buona visione e di condividerne obiettivi, contenuti e costi previsti.
Dichiarano inoltre di non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche oltre a quelle dichiarate nella scheda tecnica né di chiederne altre.

Firma del promotore: ....

Firma del partner 1: ....

Firma del partner 2: ....

Luogo e data . ...

I dati forniti saranno trattati, anche in forma digitale, per le esigenze dell'idea progettuale "……..", ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003 (Codice sulla sicurezza dei dati) e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato n. 3- circolare applicativa dell'ACCORDO 28 MAGGIO 2010 MISE-Regioni-AEFI-CFI-CFT PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO ITALIANO

PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PRIORITÀ

	Parametri	**Punteggio massimo**
1)	Impatto del progetto in termini di efficacia sulla internazionalizzazione del Sistema Fieristico italiano e delle PMI	15
2)	Ricadute dell'iniziativa proposta sul processo di internazionalizzazione delle PMI di settore o di filiera	10
3)	Compartecipazione finanziaria tra più soggetti privati sia italiani che esteri	10
4)	Coerenza tra obiettivi e azioni, e tra azioni e risultati attesi	10
5)	Conformità con gli indirizzi contenuti nell'accordo	10
6)	Validità della proposta nell'ambito della più ampia strategia promozionale del Ministero (con riferimento a : aree geografiche e follow up di iniziative già realizzate o a scouting ancora da realizzare)	5
7)	Congruità delle spese previste rispetto agli obiettivi perseguiti	5
8)	Capacità del progetto di stimolare collaborazioni sul territorio e l'erogazione di servizi che lo stesso è in grado di offrire	5

	Priorità	**Punteggio massimo**
1)	Cofinanziamento regionale o interregionale.	10
2)	Alto contenuto innovativo sia di prodotto che di processo	10
3)	Aggregazione fra Enti fieristici, anche di regioni diverse non appartenenti allo stesso gruppo.	10

10A09653

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comitato dei garanti per la celebrazione del grande evento «150 anni dell'Unità d'Italia»

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010 è stata definita la nuova composizione del Comitato dei garanti per la celebrazione del grande evento «150 anni dell'Unità d'Italia».

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

10A09947

Criteri generali per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

Si comunica che il provvedimento 8 luglio 2010 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza unificata, recante «Intesa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto del Preidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerente i criteri generali per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di volontariato di protezione civile. Triennio 2010-2012 (sito 4.15/2009/7 B/CU). (Repertorio atti n. 58)» sarà disponibile sul sito www.protezionecivile.it

10A09771

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica alla casa religiosa Comunità Premostratense di Sant'Antimo, in Montalcino.

Nell'estratto relativo: al «Riconoscimento della personalità giuridica della Nuova comunità Premostratense di S. Antonio, in Castelnuovo dell'Abate» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 marzo 2010, n. 64, si fa presente di aver provveduto con decreto ministeriale dell'8 luglio 2010 alla rettifica dell'art. 1 sostituendolo con il seguente: «È riconosciuta la personalità giuridica civile alla casa religiosa Comunità Premostratense di Sant'Antimo, con sede in Montalcino (Siena)».

10A09619

Riconoscimento civile dell'estinzione di sedici Confraternite tutte in provincia di Vercelli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 giugno 2010, vengono estinte le seguenti Confraternite:

1) Confraternita S. Marta, con sede in Boccioleto (Vercelli), riconosciuta con decreto della Repubblica Sociale Italiana in data 21 agosto 1944;

2) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Boccioleto (Vercelli), riconosciuta con decreto della Repubblica Sociale Italiana in data 28 agosto 1944;

3) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Alagna Valsesia (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 14 ottobre 1932;

4) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Balmuccia (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 28 gennaio 1935;

5) Confraternita SS. Sacramento e dei Santi Bemardino e Marta, con sede in Campertogno (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 1° ottobre 1936;

6) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Mollia (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 14 ottobre 1932;

7) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Piode (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 14 ottobre 1932;

8) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Riva Valdobbia (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 14 ottobre 1932;

9) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Scopa (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 14 ottobre 1932;

10) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Valduggia (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 14 ottobre 1932;

11) Confraternita SS. Sacramento in Colma, con sede in Valduggia (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 14 ottobre 1932;

12) Confraternita S. Marta nelle parrocchie di Arlezzei, con sede in Valduggia (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 14 ottobre 1932;

13) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Scopello (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 12 dicembre 1940;

14) Confraternita S. Marta, con sede in Varano (Vercelli), riconosciuta con regio decreto in data 28 gennaio 1935;

15) Confraternita del SS.mo Nome di Gesù con sede in Varallo, loc. Locarno (Vercelli), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 febbraio 1948;

16) Confraternita SS. Sacramento, con sede in Villata (VC), riconosciuta con regio decreto in data 27 gennaio 1939.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

La destinazione dei beni, eventualmente appartenenti alle Confraternite estinte, è regolata dal Can. 123 del Codice di diritto canonico. In mancanza di indicazioni statutarie i beni sono devoluti alla persona giuridica immediatamente superiore precisando che per «persona giuridica immediatamente superiore» si deve intendere la Diocesi di Novara.

10A09624

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia di S. Maria dell'Alizzia, in Alezio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 luglio 2010, viene estinta la Parrocchia di S. Maria dell'Alizza, con sede in Alezio (Lecce).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

10A09625

Riconoscimento civile dell'estinzione della Procura generalizia della Congregazione delle suore Carmelitane di S. Giuseppe, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 luglio 2010, viene estinta la Procura generalizia della Congregazione delle suore Carmelitane di S. Giuseppe, con sede in Roma.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

10A09626

Conclusione del procedimento avviato nei confronti del omune di Villa San Giovanni, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legisaltivo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 22 luglio 2010, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti del comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile nel sito del Ministero dell'interno http://interno.it

10A09618

Trasformazione della natura giuridica della provincia italiana dell'Istituto delle Suore di Maria Ausiliatrice, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 luglio 2010, la provincia italiana dell'Istituto delle Suore di Maria Ausiliatrice, con sede in Roma, è stata trasformata in procura generalizia della Congregazione delle Suore di Maria Ausiliatrice, con sede in Roma.

10A09620

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento sede del Monastero delle Clarisse di Sant'Omobono del Palazzo, in Spoleto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 8 luglio 2010, il Monastero delle Clarisse di Sant'Omobono del Palazzo, con sede in Spoleto (Perugia), ha assunto la nuova denominazione di Monastero delle Clarisse di S. Maria inter Angelos in S. Bernardino e contestualmente trasferito la propria sede da Spoleto (Perugia) a Montefranco (Terni), loc. Monzano.

10A09623

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'organismo S.V.S. Srl, in Perugia, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, l'organismo: S.V.S. Srl - strada Pian della Genna 29/b - Perugia, è abilitato, a decorrere dal 12 luglio 2010, alle verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre i 1000V.

L'abilitazione di cui sopra integra quella consentita con decreto direttoriale 16 aprile 2010 ed ha pari scadenza.

10A09627

Abilitazione all'organismo Giava Servizi S.r.l., in Trezzano sul Naviglio, all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra.

Con decreto del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, per la Vigilanza e la Normativa tecnica, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002 l'organismo: Giava Servizi S.r.l. Via Leonardo Da Vinci n. 154 - Trezzano sul Naviglio (Milano) è abilitato, a decorrere dal 12 luglio 2010, alle verifiche periodiche e straordinarie di Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con D.D. 19 marzo 2008 ed ha pari scadenza.

10A09628

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche al regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Cassellario centrale infortuni dell'INAIL.

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 2010, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è stata confermata l'approvazione delle modifiche agli articoli 26 e 26-*bis* del Capo X del Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni come formulate nella delibera del 28 febbraio 2008.

10A09612

Proroga del termine di durata dell'amministrazione straordinaria per il personale della Cassa di risparmio di Firenze.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 21 luglio 2010, è stato prorogato di sei mesi il termine di durata dell'amministrazione straordinaria del Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze, iscritto all'Albo delle forme pensionistiche complementari - Sezione speciale I - con il numero 1520, con sede legale in Firenze, Via Bufalini, 6.

10A09766

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di ammintrazione dell'ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro nella seduta del 25 febbraio 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0015178/MA004.A010 del 23 luglio 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro, nella riunione del 25 febbraio 2010, concernente la sostituzione, con effetto dal 1° gennaio 2010, della tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995 con la tabella A contenuta nell'allegato 2 della legge n. 247 del 2007, per il calcolo delle prestazioni da liquidare con il sistema contributivo (rendita e pensione contributiva) previste dal nuovo Regolamento di attuazione dello Statuto ENPACL e delle pensioni in totalizzazione ex art. 4, comma 3, lett. *c)*, del d.lgs. n. 42 del 2006.

10A09767

Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro nella seduta del 25 febbraio 2010 (CONS-L-27).

Con ministeriale n. 24/VI/0014463/MA004.A010 del 15 luglio 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione in data 25 febbraio 2010, concernente la quantificazione del tasso di capitalizzazione per la rivalutazione del montante contributivo dei trattamenti pensionistici in totalizzazione 2009.

10A09768

Approvazione della delibera n. 7/2010 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi nella seduta del 10 luglio 2010 (PSIC-L-34).

Con ministeriale n. 24/VI/0014992/MA004.A010 del 22 luglio 2010 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7/10 adottata dal Consiglio di indirizzo generale in data 10 luglio 2010, concernente modifica del comma 2 dell'art. 30 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

10A09769

Approvazione della delibera n. 32/21MAG10/VIC.D.A., adottata dal consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza e assistenza veterinaria nella seduta del 21 maggio 2010.

Con ministeriale n. 24/SEGR/0014866 del 21 luglio 2010, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 31/21MAG10/VIC.D.A. del 21 maggio 2010, concernente l'approvazione delle tabelle dei coefficienti di rivalutazione dei redditi, per l'anno 2011, di cui all'art. 47 del Regolamento di attuazione dello Statuto.

10A09770

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «C.I.S. Cooperativa Imprese e Servizi a r.l.», in Fiume Veneto e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1391 dd.21 luglio 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «C.I.S. Cooperativa Imprese e Servizi a r.l.» in liquidazione, con sede in Fiume Veneto, costituita addì 12 marzo 2003, per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano ed ha nominato commissario liquidatore l'aw. Francesco Ribetti, con studio in Pordenone, Vicolo delle Acque n. 2.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A09741

Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Il Comignolo Società Cooperativa», in liquidazione, in Trieste

Con deliberazione n. 1388 dd.21 luglio 2010 la Giunta regionale ha nominato il rag. Pier Paolo Della Valle, con studio in Trieste, Via Torrebianca n. 26, liquidatore della cooperativa «Il Comignolo Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Silvano Zorzenon. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A09743

Gestione commissariale della cooperativa «M.T.N. Società Cooperativa a r.l.», in Campoformido e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 1390 dd.21 luglio 2010 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «M.T.N. Società Cooperativa a r.l.», con sede in Campoformido ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Udine, Via Leopardi n. 24.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

10A09742

Scioglimento della cooperativa «Serman - Società Cooperativa», in Udine e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1389 del 21 luglio 2010 la Giunta regionale ha sciolto per atto dell'autorità, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la cooperativa «Serman - Società Cooperativa», con sede in Udine, costituita l'11 ottobre 2004, per rogito notaio dott. Cosimo Cavallo di San Daniele del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano in presupposti di legge.

10A09744

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Criosalento S.r.l.

Con il provvedimento n. aG - 67/2010 del 22 luglio 2010 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Melfi (Potenza) via Forlanini, 11, rilasciata alla società Criosalento S.r.l.

10A09621

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluxum»

Estratto determinazione V&A/N n. 1558 del 19 luglio 2010

DESCRIZIONE DEL MEDICINALE E ATTRIBUZIONE N. AIC
E' autorizzata l'immissione in commercio, per il medicinale **FLUXUM,** della confezione AIC n° 026270138 "12.800 UI AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 2 siringhe preriempite da 1 ml, **in sostituzione** della confezione AIC n° 026270102 " 12.800 UI AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo " 2 siringhe preriempite da 1,2 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

TITOLARE AIC: ALFA WASSERMANN S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Via Enrico Fermi n. 1 - 65020 – ALANNO (Pescara);

Confezione: "12.800 UI AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 2 siringhe preriempite da 1 ml;
AIC n° 026270138 (in base 10) 0T1QFU (in base 32)
Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile per uso sottocutaneo
Validità Prodotto Integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione (a temperatura non superiore a 30 °C.).
Composizione: Una siringa preriempita da 1 ml contiene:
Principio Attivo: Parnaparina 12.800 U.I. aXa.
Eccipienti: Acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.
Produttore del prodotto finito: ALFA WASSERMANN S.p.A. con stabilimento sito in Via Enrico Fermi, 1 – 65020 Alanno (PE) (produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti);
Produttore del principio attivo: OPOCRIN S.p.A. Via Pacinotti n. 3 - 41040 CORLO DI FORMIGINE (MO) (tutte le fasi di produzione).

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
- Profilassi della trombosi venosa profonda (TVP) in chirurgia generale ed ortopedica e nei pazienti a rischio maggiore di TVP.
- Trattamento della. trombosi venosa profonda.

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: AIC n° 026270138 "12.800 UI AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 2 siringhe preriempite da 1 ml;

Classe di rimborsabilità:
A (PHT)
Prezzo ex factory (IVA esclusa):
EURO 15,44
Prezzo al pubblico (IVA inclusa):
EURO 25,48

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: AIC n° 026270138 "12.800 UI AXA soluzione iniettabile per uso sottocutaneo" 2 siringhe preriempite da 1 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A09622

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma dell'abilitazione della Società ICIM S.p.a. ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità» a seguito di cambio di sede.

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 5177 del 14 giugno 2010, alla società ICIM S.p.a. con sede nel Comune di Sesto San Giovanni (Milano), Piazza Don Enrico Mapelli n.75 è stata confermata l'abilitazione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003. Tale conferma è stata decretata in conseguenza dell'avvenuto cambio di sede operato dalla società dai locali siti in Milano, Piazza Diaz n.2 ai locali siti nel Comune di Sesto San Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli n.75.

10A09739

Abilitazione dell'Istituto CNR IVALSA di San Michele d'Adige ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità»

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 5724 del 2 luglio 2010, l'istituto CNR IVALSA con sede in Via Biasi n.75, San Michele all'Adige (Trento), è stato abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del Decreto Ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti: Organismo di prova (limitatamente alle prove di cui alle EN 408:2004, EN 392:1997 ed EN 385:2003): Legno strutturale (EN 14080:2005).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

10A09740

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-185) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.